

Regione Piemonte - Legge 5 dicembre 1977, n. 56 recante: "Tutela ed uso del suolo".

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 dicembre 1977, n. 53.

(2) NDR: I commi che compongono i singoli articoli della presente legge, in origine o anche successivamente privi di numerazione, sono stati numerati in sede redazionale per ragioni di uniformità, qualora in detti articoli siano stati effettuati interventi di modifica con commi numerati.

(3) Vedi, anche, la Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, la Circ.P.G.R. 5 agosto 1998, n. 12/PET, il Comunicato 14 ottobre 1998, il Comunicato 2 febbraio 2000, la Circ.Ass. 23 maggio 2002, n. 5/Pet, la Delib.G.R. 16 maggio 2005, n. 42-72, la Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975, il Comunicato reg. 31 ottobre 2013 e la Delib.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Finalità della legge.

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, con le seguenti finalità ⁽⁴⁾:

- 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
- 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
- 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolare modo, dei beni ambientali, paesaggistici e culturali ⁽⁵⁾;
- 4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo ⁽⁶⁾;
- 5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
- 6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
- 7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
- 8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
- 9) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
- 10) la programmazione degli interventi e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;
- 11) la periodica verifica e l'assestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

(4) Alinea così modificato prima dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi dall'art. 43, comma 1, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(5) Numero così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(6) Numero così sostituito dall'art. 43, comma 2, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;».

Art. 1-bis

Copianificazione, partecipazione e sostenibilità ⁽⁷⁾.

1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti di cui all'articolo 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze.

2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresì la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto.

3. Gli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

a) la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;

b) il contenimento del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative;

c) la progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;

d) la valutazione ambientale strategica (VAS) delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 2

Soggetti della pianificazione del territorio ⁽⁸⁾

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

a) la Regione;

b) le province e, ove istituita, la città metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali;

c) i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.

(8) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Soggetti della pianificazione del territorio. 1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

a) la Regione, in forza delle competenze sancite dall'articolo 117 della Costituzione;

b) le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.».

Art. 3

Strumenti e livelli di pianificazione ⁽⁹⁾

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province e il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM), formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale;

c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa ⁽¹⁰⁾;

d) a livello comunale: i piani regolatori generali (PRG) aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate e i relativi strumenti di attuazione.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono soggetti alle procedure di VAS nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge.

3. La Regione, sentite le province, la città metropolitana, ove istituita, i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, promuove, con apposito provvedimento della Giunta regionale, la gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, quale riferimento conoscitivo fondamentale per la valutazione, l'elaborazione e la gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo geografico regionale. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accesso di tutti i cittadini al sistema informativo geografico regionale.

4. Al fine di garantire la conoscenza degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, durante i processi di formazione, approvazione e gestione, tutte le amministrazioni devono prevedere un punto di accesso gratuito per la visione degli atti telematici a favore dei cittadini.

(9) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 2, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Strumenti e livelli di pianificazione. 1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della Provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;

c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano anch'essi particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;

d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.».

(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica. I PTO considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica considerano particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico;».

1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano ⁽¹²⁾.

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

a) redazione del documento preliminare;

b) eventuale verifica di assoggettabilità;

c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;

e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;

f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione;

g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.

5. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

6. Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS; garantisce, altresì, in caso di effetti ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione delle regioni e degli enti locali o dello Stato membro interessati dagli impatti.

7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ⁽¹³⁾.

8. Ai fini dell'espletamento della VAS, la Regione: a) fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli elaborati e per lo svolgimento del processo di valutazione; b) promuove l'istituzione delle strutture di cui al comma 7, preferibilmente di livello intercomunale, da costituirsi anche mediante le convenzioni di cui al Titolo III bis.

9. Nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis; il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo.

10. Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito:

- a) il parere motivato;
 - b) la dichiarazione di sintesi;
 - c) il piano di monitoraggio ambientale.
-

(11) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(12) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 3, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.».

(13) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

TITOLO II

Pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽¹⁴⁾

Art. 4

Processo di pianificazione del territorio ⁽¹⁵⁾.

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o interessato e assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato.
 2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
 3. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette.
 4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.
 5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applica la normativa di settore.
 6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.
 7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM entrano in vigore dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della città metropolitana.
-

(14) La presente rubrica, già sostituita dall'art. 3, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Pianificazione territoriale»

(15) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 4, L.R. 10 novembre 1994, n. 45 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Processo di pianificazione del territorio. 1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitan ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani territoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.

5. Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

6. Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.

6-bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste, dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitan si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitan.

8. I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino.».

Art. 5

Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽¹⁶⁾

1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.

2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

3. Il PTCP e il PTCM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

4. Il PTCP, attraverso un'intesa tra provincia, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP.

5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica:

a) possono definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali, paesaggistici e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) forniscono indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la loro specificazione o attuazione sono subordinate alla formazione di un PTO, individuandone anche l'area relativa.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e possono dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definiscono le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.

(16) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 3, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 5, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contenuti del Piano Territoriale. 1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.

2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitan, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:

a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle Amministrazioni e delle Aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.

5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed all'uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.».

Art. 6

Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽¹⁷⁾

1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.

2. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5, nonché ai contenuti previsti in attuazione della normativa statale;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, dalla scala 1:250.000 fino alla scala 1:50.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e alla normativa statale;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi, le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, derivanti dalle scelte progettuali connesse all'intero territorio regionale e in relazione ai disposti di cui alla normativa statale;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive ⁽¹⁸⁾.

3. Nel caso in cui la Regione si doti di un unico strumento di pianificazione, il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ha i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTCP e il PTCM sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'articolo 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore alla scala 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'articolo 5 e in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico provinciale o della città metropolitana;

g) gli allegati tecnici in materia di difesa del suolo e relative norme tecniche; nel caso di cui all'articolo 5, comma 4, gli approfondimenti condotti devono essere basati su analisi territoriali di dettaglio maggiore rispetto a quello proprio del PAI.

5. La proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP o del PTCM contiene almeno:

a) una relazione che illustri le strategie e gli obiettivi generali del piano;

b) elaborati grafici atti ad illustrare le principali previsioni del piano alle scale ritenute più opportune;

c) uno schema dell'apparato normativo;

d) il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

6. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PTCP, del PTCM e delle loro varianti, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

(17) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 4, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e successivamente modificato dall'art. 6, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Elaborati del Piano Territoriale. Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e le scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;

2) le Tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250.000 le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'art. 5;

3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

4) gli Allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto.».

(18) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 3, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «f) gli allegati, tecnici e di studio, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici e paesaggistici del territorio e di

quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.».

Art. 7

Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale ⁽¹⁹⁾.

1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 e lo trasmette alle province e alla città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano è trasmesso inoltre all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi ⁽²⁰⁾.
4. Il piano è, quindi, sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Per il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'approvazione da parte del Consiglio regionale avviene sulla base dei contenuti dell'Accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'*articolo 143 del D.Lgs. 42/2004* ⁽²¹⁾.

(19) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 5, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 7, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Formazione e approvazione dei Piani Territoriali. 1. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.

2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9-ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitan che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitan per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano.».

(20) Comma così modificato prima per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi dall'art. 43, comma 4, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 7-bis

Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana ⁽²²⁾.

1. La provincia o la città metropolitana predisporre, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'articolo 9-ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.

2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che, entro novanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla città metropolitana; tale proposta è trasmessa, altresì, all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione ⁽²³⁾.

3. La provincia o la città metropolitana adotta il PTCP o il PTCM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58. Dell'adozione del piano è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano è contestualmente trasmesso all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, entro lo stesso termine, possono fornire i propri contributi.

4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3 o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la città metropolitana può convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti.

5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la città metropolitana con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee.

6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la città metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa un'attività di confronto e copianificazione.

7. A seguito delle attività di cui al comma 6, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere, che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale ⁽²⁴⁾.

8. La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione.

9. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(23) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(24) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 8

Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽²⁵⁾.

1. I piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficacia, che mantengono a tempo indeterminato, se non diversamente specificato nell'atto di approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonché dei piani d'area delle aree protette, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse; per il PPR o per il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, si applicano, altresì, le misure di salvaguardia di cui al *D.Lgs. 42/2004*.

3. Nel caso in cui i piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del Titolo III.

4. I piani di cui al comma 1 possono contenere:

a) indirizzi;

b) direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale;

c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle quali deve essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia, nell'atto di approvazione, la loro prevalenza e cogenza.

5. I piani di cui al comma 1 si attuano secondo i disposti di cui all'articolo 8-bis, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera c).

(25) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 8, L.R. 10 novembre 1994, n. 45 e successivamente modificato dall'art. 3, L.R. 26 gennaio 2007, n. 1, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Efficacia dei Piani Territoriali. «1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.

3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.

5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.».

Art. 8-bis

Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽²⁶⁾

1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I PTCP e il PTCM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTCM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'articolo 7.

4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG.

5. [Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici può, altresì, essere attuato mediante strumenti di approfondimento paesaggistico, espressamente previsti dalla normativa del piano stesso, formati dalla Regione, anche d'intesa con le province e la città metropolitana e approvati in conformità ai disposti dell'articolo 7] ⁽²⁷⁾.

6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

a) per i PTCP e il PTCM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'articolo 7-bis; la provincia o la città metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;

b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis anche il Ministero per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;

c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;

d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con Delib.C.R. n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'articolo 7-bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.

10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla città metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.

(26) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 7, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 9, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8-bis. Attuazione dei Piani territoriali. 1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.

3. I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emaneazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.».

(27) Comma abrogato dall'art. 2, comma 6, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 8-ter

Progetto Territoriale Operativo ⁽²⁸⁾.

1. Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.

2. Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano.

3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:

a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni e individuazioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a), b), c) e d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 7 ⁽²⁹⁾;

b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;

c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;

d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.

4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta .

(28) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 8, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue.

(29) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;».

Art. 8-quater

Elaborati del Progetto Territoriale Operativo ⁽³⁰⁾.

Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte in riferimento allo stato di fatto, alla programmazione regionale ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali, ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta ⁽³¹⁾;

2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;

3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25.000; per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolante anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10.000, e per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:20.000 o catastale. Le Tavole definiscono:

a) la struttura generale del territorio considerato;

b) i vincoli territoriali;

c) il sistema infrastrutturale;

d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;

e) la determinazione del territorio di operatività diretta;

4) il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale ⁽³²⁾;

- 5) il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;
- 6) le Norme di attuazione;
- 7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta .

[Nei casi di cui al quarto comma del successivo art. 8-sexies il progetto territoriale operativo contiene gli elaborati di cui all'art. 39]
(33).

(30) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(31) Numero così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, poi così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(32) Il presente numero, già sostituito dall'art. 11, comma 2, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 15, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «4) l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte;».

(33) Comma abrogato dall'art. 11, comma 3, L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

Art. 8-quinquies

Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo ⁽³⁴⁾

1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla città metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina.
2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla città metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.
3. La provincia o la città metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dei soggetti con competenza ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla provincia o dalla città metropolitana; trascorso tale termine, la provincia o la città metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il piano adottato è inviato alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale dà notizia dell'adozione dei progetti di cui ai commi 2 e 3 sul bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale, alla provincia o alla città metropolitana le proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.
- 4-bis. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque ⁽³⁵⁾.
5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, compresi i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta nonché recepito il parere del Ministero di cui al comma 4-bis, procede, per quanto riguarda i progetti da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in relazione agli esiti del processo di VAS, degli elaborati definitivi, che vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione ⁽³⁶⁾.
6. Le province e la città metropolitana, dopo l'esame delle osservazioni pervenute relativamente ai PTO da esse adottati, con motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi.
7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi alla

provincia o alla città metropolitana per l'approvazione, che avviene previo recepimento del parere del Ministero di cui al comma 4-bis (37).

8. I progetti di cui al presente articolo sono assoggettati a VAS; le relative varianti sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.

(34) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 10, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi sostituito dall'art. 12, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8-quinquies. Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico. 1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predisponde, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.

5. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.

6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.

7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione.».

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 7, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(36) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8 e per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(37) Comma così modificato dall'art. 2, comma 9, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 8-sexies

Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo (38).

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio dell'ente competente all'approvazione in relazione alla complessità ed alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale (39).

2. Le norme e le prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.

3. [I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi] (40).

4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo sono approvate con le procedure di cui all'articolo 15 (41).

(38) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 11, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 13, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(39) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(40) Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(41) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni.».

Art. 9

Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio ⁽⁴²⁾.

1. Gli elenchi degli immobili e delle aree di cui agli *articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004* possono essere integrati con il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli *articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 42/2004*.

2. La Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica o riguardante beni culturali immobili di interesse paesaggistico, nonché in attuazione dei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, con motivata deliberazione della Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione di lavori o atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 contiene la puntuale individuazione degli immobili e delle aree da tutelare e specifica la natura e i criteri di tutela; tale deliberazione è comunicata anche al comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene ⁽⁴³⁾.

4-bis. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell'*articolo 150 del D.Lgs. 42/2004* ⁽⁴⁴⁾.

(42) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 12, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, è stato poi così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni.

Per le cose di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese in elenco, il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Per le località di cui ai nn. 3) e 4), dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco è pubblicato all'Albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, provvede alla redazione dei piani paesistici, inoltre, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della L.R. 4 giugno 1975, n. 43, con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazione d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.

La deliberazione della Giunta regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.

I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per inclusione del bene, ove occorra, nei piani paesistici o negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per le eventuali prescrizioni del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definiti per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58.».

(43) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dal D.Lgs. 42/2004 o per l'eventuale introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, nei PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene; tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla loro adozione.».

Art. 9-bis

Dissesti e calamità naturali ⁽⁴⁵⁾

1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

(45) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 4, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi modificato dall'art. 13, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato successivamente così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9-bis. Dissesti e calamità naturali. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturali riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inadatte a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico regionale e sentito il Comune interessato.

I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'adozione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58, ultimo comma.».

Art. 9-ter

Concorso dei Comuni e delle delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del PTCP, del PTCM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati ⁽⁴⁸⁾.

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:

a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei rappresentanti delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica ⁽⁴⁹⁾;

b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;

c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle unioni montane di comuni ⁽⁵⁰⁾.

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un Regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni i cui al punto a) del comma 2.

4. La Provincia e la città metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2 ⁽⁵¹⁾.

5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia e la città metropolitana devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli piani territoriali ⁽⁵²⁾.

⁽⁴⁶⁾ Rubrica così modificata dall'art. 20, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

⁽⁴⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 14, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, poi così modificato come indicato nella nota che precede e in quelle che seguono.

(48) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «1. La Provincia e la Città Metropolitana rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitan, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.».

(49) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(50) Lettera così modificata dall'art. 20, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(51) Comma così modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(52) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitan devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.».

Art. 10

Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽⁵³⁾

1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'articolo 7 in quanto compatibili con la legislazione statale.

3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il PTCM sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7-bis; il PTO è variato con le procedure di cui all'articolo 8-quinquies. In tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2 e di cui all'articolo 9-ter, sono effettuati esclusivamente con gli enti interessati dalla variante ⁽⁵⁴⁾.

4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, non costituiscono variante. Parimenti non costituiscono variante le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede. Tali modifiche sono approvate con deliberazione dell'organo di governo dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione ⁽⁵⁵⁾.

5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformità alle procedure di cui all'articolo 8-bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello.

6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTCM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitan che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti di tali piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS.

8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS; la verifica è effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico del PTR, del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici o contestualmente all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e del PTCM, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.

9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4.

10. Le varianti di cui al presente articolo assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 11. In conformità alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.

(53) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 14, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 15, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Varianti ai Piani Territoriali. 1. I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8-quinques, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

2. I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresì essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.

3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitan devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.».

(54) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 12, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(55) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 10-bis

Stato di attuazione del processo di pianificazione ⁽⁵⁶⁾.

1. La Giunta Regionale, le province e la città metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione ⁽⁵⁷⁾.

(56) Articolo aggiunto dall'art. 16, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(57) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

TITOLO III

Pianificazione urbanistica ⁽⁵⁸⁾

Art. 11

Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale.

I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali ed aventi quali specifici obiettivi:

a) un equilibrato rapporto fra esigenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale ⁽⁵⁹⁾;

b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

c) la difesa e la tutela dell'assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico ⁽⁶⁰⁾;

d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui e il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse ⁽⁶¹⁾;

e) il contenimento del consumo dei suoli ⁽⁶²⁾;

f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, di edilizia sociale e di attrezzature pubbliche ⁽⁶³⁾;

g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell'equa suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla pianificazione ⁽⁶⁴⁾.

(58) Rubrica così sostituita dall'art. 23, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Pianificazione a livello comunale».

(59) Lettera così modificata dall'art. 19, L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

(60) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;».

(61) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;».

(62) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;».

(63) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(64) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.».

Art. 12

Contenuti del Piano Regolatore Generale.

Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale ⁽⁶⁵⁾.

Esso, pertanto, in questo quadro:

1) definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio ⁽⁶⁶⁾;

2) precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico, nonché le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa di settore ⁽⁶⁷⁾;

3) individua le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ⁽⁶⁸⁾;

4) individua e regola sulle base dei piani agricoli zonal, ove operanti, le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero, definendo le aree destinate agli standard, di cui agli artt. 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione ⁽⁶⁹⁾;

5) determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, nonché delle loro compatibilità o complementarietà dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. 13 ⁽⁷⁰⁾;

5-bis) determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi ⁽⁷¹⁾;

6) definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, alle attività produttive, articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi ⁽⁷²⁾;

7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica e paesaggistica e delimita i centri storici garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso ⁽⁷³⁾;

7-bis) individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso o alla rimozione degli interventi incongrui. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche ⁽⁷⁴⁾;

8) può individuare, tramite il piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 41 o tramite cessione gratuita di aree in sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, anche attraverso il ricorso a forme di perequazione urbanistica e di premialità volumetrica, aree per edilizia sociale, economica e popolare in rapporto alle effettive esigenze locali relative al tempo considerato dal PRG, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41 ⁽⁷⁵⁾;

9) indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, effettivamente fruibili ⁽⁷⁶⁾;

9-bis) verifica le previsioni e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti, disciplinando le condizioni per la loro residua attuazione ⁽⁷⁷⁾;

10) fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del piano;

11) contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge ⁽⁷⁸⁾.

(65) Comma così modificato prima dall'art. 25, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi dall'art. 43, comma 5, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(66) Il presente numero, già modificato dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e successivamente così modificato dapprima dall'art. 25, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi dall'art. 3, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali, dei servizi e delle attrezzature, indica la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la qualità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti;».

(67) Numero così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(68) Numero così modificato dapprima dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi dall'art. 25, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(69) Numero così modificato dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(70) Numero così modificato dall'art. 25, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(71) Numero aggiunto dall'art. 25, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, poi così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(72) Numero così modificato dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(73) Numero così modificato dall'art. 25, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(74) Numero aggiunto dall'art. 5, primo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato dall'art. 25, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(75) Il presente numero, già modificato dall'art. 5, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 25, comma 9, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «8) può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;».

(76) Numero così modificato dall'art. 25, comma 10, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(77) Numero aggiunto dall'art. 25, comma 11, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(78) Numero aggiunto dall'art. 15, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 12-bis

Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati ⁽⁷⁹⁾.

1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;

b) ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;

c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare;

d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.

2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Essa si può applicare a territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.

3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici di equilibrati diritti edificatori alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.

4. I comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica possono concludere, nel rispetto della normativa e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con soggetti pubblici e privati, finalizzati, anche congiuntamente, a:

a) attuare previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, anche recependo proposte dei predetti soggetti pubblici e privati, determinandone, altresì, i relativi oneri e garanzie;

b) determinare la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private o a determinare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle opere medesime, in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti.

5. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina le modalità operative relative ai contenuti del presente articolo, anche allo scopo di promuoverne l'omogenea applicazione sul territorio regionale.

(79) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 13

Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale ⁽⁸⁰⁾.

1. Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

2. I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

- ristrutturazione edilizia;
- sostituzione edilizia ⁽⁸¹⁾;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto ⁽⁸²⁾.

3. Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo:

gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ⁽⁸³⁾;

d) ristrutturazione edilizia ⁽⁸⁴⁾:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e quanto ulteriormente previsto all'*articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ⁽⁸⁵⁾;

d-bis) sostituzione edilizia: gli interventi di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma ⁽⁸⁶⁾;

e) ristrutturazione urbanistica:

gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento:

gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche plano-volumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto:

gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri ed indicazioni specifiche tipologiche ⁽⁸⁷⁾.

4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2), 3), 4) dell'art. 38 della presente legge ⁽⁸⁸⁾.

5. Nei cenni storici delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), f), del secondo comma con le precisazioni contenute nel successivo art. 24 ⁽⁸⁹⁾.

6. Le definizioni di cui al comma 3 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24 ⁽⁹⁰⁾.

7. Sono inedificabili:

a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;

b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incumbenti o potenziali pericoli;

c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extraurbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi od inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.

8. Il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.

(80) Con Circ.P.G.R. 27 aprile 1984, n. 5/SG/URB sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui al presente articolo.

(81) Alinea aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(82) Il presente comma, unitamente ai due commi che seguono, è stato introdotto dall'art. 6, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, in sostituzione dell'originario secondo comma, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(83) Lettera così modificata dall'art. 16, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(84) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862.

(85) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, dall'art. 3, comma 3, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 ed infine dall'art. 43, comma 6, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(86) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(87) Il presente comma, unitamente al comma che precede e a quello che segue, è stato introdotto dall'art. 6, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, in sostituzione dell'originario secondo comma, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(88) Il presente comma, unitamente ai due commi che precedono, è stato introdotto dall'art. 6, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, in sostituzione dell'originario secondo comma, poi così modificato dall'art. 16, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(89) Comma aggiunto dall'art. 6, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato dall'art. 16, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(90) Il presente comma, aggiunto dall'art. 6, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi modificato dall'art. 16, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato successivamente così sostituito dall'art. 27, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «6. Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edili fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 14

Elaborati del Piano Regolatore Generale.

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali ⁽⁹¹⁾;

b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell'edilizia sociale, nonché al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge ⁽⁹²⁾;

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale ⁽⁹³⁾;

2) gli Allegati tecnici comprendenti:

a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti gli aspetti geologici, idraulici e sismici del territorio; la capacità d'uso e l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico e paesaggistico; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento ⁽⁹⁴⁾;

b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;

c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione, comprensiva della quantificazione della capacità insediativa residenziale di cui all'articolo 20 ⁽⁹⁵⁾;

c-bis) la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, che in caso di VAS è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura ⁽⁹⁶⁾;

c-ter) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante ⁽⁹⁷⁾;

3) le Tavole di piano, comprendenti:

0a) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II ⁽⁹⁸⁾;

a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;

b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000 comprendente l'intero territorio interessato dal piano;

c) gli sviluppi del Piano Regionale Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzandi ed urbanizzati ed ai dintorni di pertinenza ambientale per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti; gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo ⁽⁹⁹⁾;

d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;

d-bis) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e la perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5-bis) ⁽¹⁰⁰⁾;

d-ter) la completa rappresentazione dei vincoli che insistono sul territorio ⁽¹⁰¹⁾;

4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio ⁽¹⁰²⁾;

4-bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative di settore, comprendenti:

a) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo di VAS, compresa la valutazione delle alternative;

c) il piano di monitoraggio ambientale ⁽¹⁰³⁾.

2. I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale, secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio ⁽¹⁰⁴⁾.

3. [Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2) è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziati per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito] ⁽¹⁰⁵⁾.

3-bis. La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui al comma 1, numero 4-bis), lettera a), dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2 e dagli elementi essenziali dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1);

b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2);

c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere 0a), a) e b) ⁽¹⁰⁶⁾;

d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4);

e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2 ⁽¹⁰⁷⁾.

3-ter. La proposta tecnica del progetto definitivo è costituita dagli elaborati di cui ai commi 1 e 2 ⁽¹⁰⁸⁾.

3-quater. Gli elaborati delle varianti al PRG possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le modificazioni che la variante produce al PRG ⁽¹⁰⁹⁾.

3-quinquies. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e 17-bis, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi ⁽¹¹⁰⁾.

(91) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;».

(92) La presente lettera, già modificata dall'art. 7, primo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stata poi così sostituita dall'art. 28, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;».

(93) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 4, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, poi così modificata dall'art. 28, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

- (94) Lettera così modificata dapprima dall'art. 7, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e poi dall'art. 28, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (95) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (96) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (97) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 4, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.
- (98) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (99) Lettera così sostituita dall'art. 17, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.
- (100) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (101) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (102) Numero così sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il testo originario era così formulato: «4) le Norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano.».
- (103) Numero aggiunto dall'art. 28, comma 9, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (104) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 6, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, poi così modificato dall'art. 28, comma 10, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (105) Comma abrogato dall'art. 28, comma 11, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (106) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 5, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.
- (107) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 12, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (108) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 12, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (109) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 12, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
- (110) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 12, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.
-

Art. 14-bis

Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa ⁽¹¹¹⁾.

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell'unitarietà del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalità di cui all'articolo 15.

2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualità del territorio; sono, altresì, indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo:

a) un quadro strutturale, espresso:

1) dalla relazione illustrativa di cui all'articolo 14, comma 1, numero 1);

2) dagli allegati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2), lettere a), c) e c-bis);

3) dagli elaborati grafici, nelle scale da 1:25.000 a 1:10.000, atti a definire l'assetto complessivo del territorio oggetto di pianificazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, numero 3), lettere a) e d-ter) e agli esiti delle analisi relative agli allegati tecnici;

b) un quadro progettuale, in scala almeno 1:10.000, che non assume valore conformativo della proprietà, espresso:

1) dagli elaborati grafici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettere 0a) e b);

2) dalla documentazione necessaria a definire l'assetto generale delle ipotesi di sviluppo e di qualificazione del territorio oggetto di pianificazione e della dotazione complessiva di standard pubblici o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22.

3. Attraverso gli elaborati della componente operativa del PRG, conformativi della proprietà, sono definite le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione, di riqualificazione o di nuovo impianto da intraprendere, disciplinandone contenuti tecnici e modalità operative. Tali elaborati comprendono gli elementi necessari a definire l'attuazione delle previsioni relative alle varie parti del territorio oggetto del PRG, nelle scale da 1:5.000 a 1:1.000, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, numero 2), lettera b) e numero 3), lettere c), d) e d bis) e con riferimento:

a) agli ambiti di nuovo impianto, di trasformazione e di riqualificazione urbanistica e agli ambiti relativi alla città consolidata, con la definizione dei tipi di intervento in essi consentiti secondo la classificazione di cui all'articolo 13;

b) agli ambiti di interesse storico e artistico di cui all'articolo 24;

c) agli ambiti di interesse paesaggistico e ambientale riconosciuti in base alla legislazione vigente o agli ulteriori ambiti definiti all'interno del PRG;

d) al rispetto dei parametri relativi alle aree a standard pubblico o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22;

e) alle modalità attuative della perequazione urbanistica di cui all'articolo 12-bis.

4. Il PRG di cui al presente articolo contiene altresì:

a) le norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4), relative sia alla componente strutturale sia a quella operativa;

b) gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4-bis), relativi al processo di VAS;

c) gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2, in attuazione della normativa regionale sulla disciplina del commercio, relativi sia alla componente strutturale sia a quella operativa.

5. L'elaborazione del PRG, come disciplinata dal presente articolo, è manifestata all'atto della presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare di cui all'articolo 15, nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis, che si esprime secondo le modalità previste.

6. Gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare e quelli relativi alla proposta tecnica del progetto definitivo di cui all'articolo 15, commi 1 e 10, sono predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 3-bis e 3-ter, con riferimento ai contenuti delle componenti strutturale e operativa del PRG di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Gli elaborati della componente strutturale del PRG di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4, sono variati con le procedure di cui all'articolo 17, comma 3, se interessano l'intero impianto strutturale o di cui all'articolo 17, comma 4, se incidono solo su alcune parti dell'impianto strutturale del PRG.

8. Gli elaborati della componente operativa del PRG di cui al comma 3 e quelli di cui al comma 4, nel caso non comportino modifiche alla componente strutturale del PRG, sono variati con la procedura e nei limiti di cui all'articolo 17, comma 5.

9. Sono fatti salvi gli adempimenti connessi alla VAS, come disciplinati dalla presente legge.

10. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo, finalizzate a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

(111) Articolo aggiunto dall'art. 29, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 15

Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali ⁽¹¹²⁾.

1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3-bis.

2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì:

a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;

b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.

4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.

5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.

6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'articolo 15-bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito:

a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;

b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente.

7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal consiglio.

8. Il progetto preliminare del piano, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'articolo 14; esso contiene, altresì, gli elaborati di cui al comma 2, nonché, ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali ⁽¹¹³⁾.

10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'articolo 14, che è adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4-bis).

11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione entro centoventi giorni dalla prima seduta e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione ⁽¹¹⁴⁾:

- a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;
- b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.

12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.

13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale:

- a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;
- b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo.

14. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.

15. La deliberazione di cui al comma 14:

a) contiene la dichiarazione della capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'articolo 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 5;

b) in caso di VAS, è accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si è tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite e organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico.

16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto.

17. Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla città metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.

(112) Il presente articolo, già modificato dall'art. 8, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 18, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, successivamente modificato dagli articoli 1, 2 e 20, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 7, comma 7, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 30, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale. Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.

La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli statuti e dai regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, punto 8. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione stessa.

Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.

Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.

I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del progetto preliminare di Piano.

Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del Comune, è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° comma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.

Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.

Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.

Con l'atto di approvazione la Giunta regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norma di legge.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:

- a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;*
- b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;*
- c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonché di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;*
- d) l'osservanza degli standard.*

Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il Comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.

Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta regionale.

Le proposte di modifica che, su parere della Commissione Tecnica Urbanistica, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato al Comune che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.

Il Piano Regolatore così modificato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.

Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica.

Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato e della Comunità Montana di appartenenza.

La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, delibera la restituzione al Comune per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.

In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6, 7, 8, 10 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui

all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.».

(113) Comma così modificato dall'art. 43, comma 7, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(114) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 6, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 15-bis

Conferenza di copianificazione e valutazione ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾.

1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente, competenti in materia urbanistica e ambientale; alla conferenza partecipa l'autorità competente per la VAS.

2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto: il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione; per le varianti di cui all'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'*articolo 134 del D.Lgs. 42/2004*, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con diritto di voto ⁽¹¹⁷⁾:

a) altri soggetti o amministrazioni pubbliche la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione ambientale;

b) amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni;

c) soggetti competenti in materia ambientale.

3. La conferenza di copianificazione e valutazione può, altresì, deliberare di consultare:

a) i soggetti portatori di interessi diffusi, indicati dall'ente procedente;

b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei principali settori economici presenti sul territorio.

4. Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo partecipante che si esprime sulle materie di propria competenza; nel caso in cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e considerandoli e armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza di copianificazione e valutazione; il rappresentante può essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto. La decisione della conferenza di copianificazione e valutazione è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e formalizzata nel verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto, al termine dei lavori della conferenza stessa. La mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso ⁽¹¹⁸⁾.

5. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di copianificazione e valutazione, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per la violazione della presente legge. La predetta deliberazione è resa a cura del rappresentante della Regione in conferenza; il rappresentante, se del caso, richiede una proroga massima di trenta giorni del termine della conferenza, per consentire alla Giunta regionale di esprimersi.

5-bis. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell'*articolo 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004*. La mancata espressione o l'espressione negativa non determina la natura obbligatoria non vincolante del parere del soprintendente ai sensi dell'*articolo 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004* ⁽¹¹⁹⁾.

6. Il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione, anche in riferimento al ruolo e alle funzioni del rappresentante regionale, con particolare riguardo alla valutazione della conformità con gli strumenti di pianificazione regionale e al rispetto delle

disposizioni di cui alla presente legge, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

7. Il comune può richiedere alla provincia competente o alla città metropolitana o alla Regione l'assistenza tecnica e logistica all'organizzazione e allo svolgimento della conferenza di copianificazione e valutazione; può, altresì, stipulare convenzioni per la pianificazione, ai sensi dell'articolo 19-quater.

(115) Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(116) Vedi, anche, il D.P.G.R. 23 gennaio 2017, n. 1/R.

(117) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 7, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(118) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(119) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 16

Piani regolatori intercomunali ⁽¹²⁰⁾.

1. Due o più comuni contermini, uniti o associati per la formazione congiunta del PRG, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'articolo 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalità di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione, nonché alla variazione del piano regolatore intercomunale. Due o più forme associative di comuni possono adottare medesime modalità di formazione congiunta del PRG o del piano regolatore intercomunale.

2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG.

3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

(120) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 19, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi modificato dall'art. 20, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 42, L.R. 18 giugno 1992, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16 . Piani Regolatori Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane. Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.

Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.

Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.

La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.

In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'art. 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.

I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di Piano.

I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione.

La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.

In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori, per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.

La Regione, promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali.».

Art. 16-bis

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ⁽¹²¹⁾

1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'*articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;

b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

1-bis. In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi. ⁽¹²²⁾

2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.

3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica ⁽¹²³⁾.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione ⁽¹²⁴⁾.

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA ⁽¹²⁵⁾.

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3-bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale ⁽¹²⁶⁾.

7-bis. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano delle alienazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale gli notifica l'invito a emettere, entro sessanta giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare la relativa variante e ad avviare il procedimento secondo quanto previsto ai

commi 1 e seguenti del presente articolo. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante. Qualora l'ente competente alla gestione urbanistica non provveda ad esprimersi, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente ⁽¹²⁷⁾.

7-ter. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'autorità competente alla gestione urbanistica ed edilizia, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale ⁽¹²⁸⁾.

(121) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 15, L.R. 3 agosto 2010, n. 18, poi modificato dall'art. 1, L.R. 29 marzo 2011, n. 3, è stato successivamente così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16-bis. Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare 1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.

2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto.

4-bis. Le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.».

(122) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(128) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 8, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(123) Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(124) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(125) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 12, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.» Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-11 luglio 2014, n. 197 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, L.R. n. 3/2013, nella parte in cui sostituisce il presente comma.

(126) Comma così modificato dall'art. 3, comma 13, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(127) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 8, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. L'art. 6, comma 4, L.R. 14 maggio 2015, n. 9 ha disposto che i termini di cui al presente comma siano ridotti a metà, esclusivamente ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 6.

Art. 17

Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale ⁽¹²⁹⁾

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse ⁽¹³⁰⁾.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) interessano l'intero territorio comunale;

b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da

riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti ⁽¹³¹⁾.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4-bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG ⁽¹³²⁾.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS ⁽¹³³⁾.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3-bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199* (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

(129) Il presente articolo, già modificato dall'art. 9, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 20, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 1984, n. 62, poi sostituito dall'art. 3, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 1, L.R. 29 luglio 1997, n. 41, corretto con avviso pubblicato nel B.U. 13 agosto 1997, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 7, commi 8 e 9, L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 26 gennaio 2007, n. 1, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale. 1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.

3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.

4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;

b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;

c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;

d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);

e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;

f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.

5-bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo

6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.

7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia entro dieci giorni dalla sua adozione e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.

10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai

sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.

10-bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).».

(130) La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 luglio 2014, n. 197 (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, L.R. n. 3/2013, che sostituisce il presente comma, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale intercomunale.

(131) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 14, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.».

(132) Comma così modificato prima dall'art. 3, commi 15, 16 e 17, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi dall'art. 43, commi 9, 10 e 11, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(133) Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 17-bis

Varianti semplificate ⁽¹³⁴⁾.

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ⁽¹³⁵⁾.

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;

b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore ⁽¹³⁶⁾;

c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla L. 241/1990 e dalle altre normative di settore ⁽¹³⁷⁾;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. [Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento] ⁽¹³⁸⁾.

4. Nei casi previsti dall'*articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990* e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla *L. 241/1990* e dalle altre normative di settore ⁽¹³⁹⁾;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'*articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20* (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'*articolo 19 del D.P.R. 327/2001*; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'*articolo 19, commi 2 e 3, del D.P.R. 327/2001*, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'*articolo 19 del D.P.R. 327/2001*, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ⁽¹⁴⁰⁾.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione ⁽¹⁴¹⁾.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3-bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale ⁽¹⁴²⁾.

11. [Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA] ⁽¹⁴³⁾.

12. [Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d-bis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente] ⁽¹⁴⁴⁾.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

15-bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli *articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto ⁽¹⁴⁵⁾.

(134) Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(135) Comma così modificato dall'art. 3, comma 19, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(136) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 20, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(137) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 21, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;».

(138) Comma prima modificato dall'art. 3, comma 22, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi abrogato dall'art. 43, comma 12, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(139) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 23, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;».

(140) Comma così modificato dall'art. 3, comma 24, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(141) Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 25, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi dall'art. 43, comma 13, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(142) Comma così modificato dall'art. 3, comma 26, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(143) Comma abrogato dall'art. 43, comma 14, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(144) Comma abrogato dall'art. 3, comma 27, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(145) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 15, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 18

Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale.

1. Nel processo di formazione del PRG trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 ⁽¹⁴⁶⁾.
 2. Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.
 3. Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito informatico ⁽¹⁴⁷⁾.
 4. Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese ⁽¹⁴⁸⁾.
 5. [Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma, decorrono i termini per l'impugnazione del Piano] ⁽¹⁴⁹⁾.
-

(146) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «1. Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.».

(147) Comma aggiunto dall'art. 21, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(148) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(149) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi abrogato dall'art. 36, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 19

Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale ⁽¹⁵⁰⁾.

Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.

[Qualora il comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15] ⁽¹⁵¹⁾.

[Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione] ⁽¹⁵²⁾.

(150) Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 22, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(151) Comma abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera a), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(152) Comma abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera a), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

TITOLO III-bis

Perequazione territoriale, accordi territoriali e convenzioni per la pianificazione ⁽¹⁵³⁾

Art. 19-bis

Perequazione territoriale ⁽¹⁵⁴⁾.

1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine le pubbliche amministrazioni promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all'articolo 19-ter.
 2. La perequazione territoriale è modalità attuativa delle previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 9, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai comuni.
 3. L'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative si realizza anche attraverso la definizione di strumenti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti, mediante gli accordi territoriali di cui all'articolo 19-ter.
-

(153) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 19-bis a 19-quater), è stato aggiunto dall'art. 37, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(154) Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 19-bis a 19-quater, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 37, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 19-ter

Accordi territoriali ⁽¹⁵⁵⁾.

1. La Regione, le province e la città metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.
2. La provincia e la città metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTCM.

3. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

4. Gli accordi territoriali possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale.

5. Gli accordi territoriali costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'articolo 19-bis; l'accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalità di cui ai Titoli II e III.

7. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990.

8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali.

(155) Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 19-bis a 19-quater, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 37, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 19-quater

Convenzioni per la pianificazione ⁽¹⁵⁶⁾.

1. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione per la pianificazione può prevedere:

- a) la gestione coordinata degli strumenti urbanistici;
- b) l'elaborazione degli strumenti urbanistici intercomunali;
- c) la costituzione di una apposita struttura per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) l'istituzione della struttura di cui all'articolo 3-bis, comma 7, di livello intercomunale per le valutazioni ambientali;
- e) l'attuazione delle scelte perequative di livello intercomunale, anche per comparti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-ter.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento delle convenzioni per la pianificazione.

(156) Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 19-bis a 19-quater, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 37, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

TITOLO IV

Norme per la formazione del Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale

Art. 20

Capacità insediativa residenziale ⁽¹⁵⁷⁾.

La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standard urbanistici di cui agli artt. 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.

Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nella proposta tecnica del progetto preliminare e nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purché in aree di intervento differenziato ⁽¹⁵⁸⁾.

Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non superi i 2.000 abitanti e a 90 mc per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc e a 75 mc ⁽¹⁵⁹⁾.

Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:

- a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi della destinazione d'uso del 3° comma dell'art. 13;
- b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lett. c), con mutamento di destinazione d'uso, d), d-bis) ed e) del 3° comma dell'art. 13 ⁽¹⁶⁰⁾;
- c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lett. f) e g) del 3° comma dell'art. 13.

La capacità insediativa di cui alla lett. a) del precedente comma è uguale al numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lett. b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito .

(157) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 23, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(158) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(159) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8.

(160) Lettera così modificata dall'art. 38, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 21

Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale ⁽¹⁶¹⁾.

1. Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata, anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica, una dotazione complessiva di aree per servizi sociali comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri ⁽¹⁶²⁾:

1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq e sino a 7 mq per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi in linea di massima, così ripartita:

- a) 5 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari scuole medie dell'obbligo);
- b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici ⁽¹⁶³⁾);
- c) 12,50 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
- d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.

E altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree e servizi destinati ad attività polifunzionali.

Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.

I Piani Regolatori Generali con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lett. c) e d) del 1° comma, elevando la dotazione minima di cui alla lett. c) a mq 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lett. a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.

Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettanti a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.

2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree attrezzate funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lett. a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lett. b) e c), del 1° comma dell'art. 26 la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria. Detta dotazione può essere assolta anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel rispetto delle caratteristiche aziendali ⁽¹⁶⁴⁾;

3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali, turistico-ricettivi e commerciali al dettaglio; nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni ⁽¹⁶⁵⁾.

2. Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso ⁽¹⁶⁶⁾.

3. Le aree da destinare ai servizi pubblici di cui al presente articolo, possono essere utilmente reperite in apposite strutture multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché dette strutture siano direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico; le aree destinate a parcheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purché nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative ⁽¹⁶⁷⁾.

4. Ai fini degli standard, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento permanente ad uso pubblico disciplinato con convenzione ^{(168) (169)}.

4-bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi ⁽¹⁷⁰⁾.

4-ter. Ogni qualvolta l'intervento, riferito al patrimonio edilizio esistente, comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici eventualmente da dismettere o reperire a norma dei commi medesimi devono essere calcolate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati ⁽¹⁷¹⁾.

(161) Il presente articolo, già modificato dall'art. 12, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 24, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (come modificato a sua volta dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(162) Alinea così modificato dall'art. 39, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(163) Lettera prima sostituita dall'art. 7, comma 10, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, poi modificato prima dall'art. 39, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi dall'art. 43, comma 16, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo originario era così formulato: «b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);».

(164) Numero così modificato dall'art. 39, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(165) Numero così sostituito dall'art. 7, comma 11, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, poi così modificato dall'art. 39, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, sub 1), e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lett. e) ed f) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui alla lett. g) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.».

(166) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 12, L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il testo originario era così formulato: «La dotazione minima di aree di cui al numero 3) che precede dovrà essere destinata a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 50%. Per gli insediamenti commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita sia superiore ai limiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, soggetti a nulla-osta regionale per le grandi strutture di vendita, devono anche essere osservati gli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici previsti dalle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge; nei casi di interventi all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, punto 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80% degli standard previsti nelle anzidette Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale.».

(167) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «In tutti i casi di cui ai numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.».

(168) Comma così modificato dall'art. 39, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(169) Secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43, la disposizione di cui al presente comma ha il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di standards richiesta dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico; le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità fondiaria.

(170) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(171) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 17, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 22

Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale.

1. Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq per abitante del territorio interessato dal piano così distribuita ⁽¹⁷²⁾:

- 1,5 mq per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore dell'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
- 1 mq per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere
- 15 mq per abitante, per parchi pubblici urbani e comprensoriali.

[Le dotazioni minime di aree, di cui al presente articolo, devono essere garantite nell'ambito delle aree sub-comprensoriali e in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale] ⁽¹⁷³⁾.

2. Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21 ⁽¹⁷⁴⁾.

2-bis. Il PTCP e il PTCM possono fissare criteri per la localizzazione delle dotazioni aggiuntive di attrezzature pubbliche d'interesse generale, anche prescindendo dai limiti amministrativi dei singoli comuni. A tal fine per garantire l'ottimizzazione della distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale, i comuni possono promuovere accordi territoriali ai sensi dell'articolo 19-ter, che prevedano una diversa distribuzione delle quantità necessarie in relazione agli abitanti previsti per ciascun comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti ⁽¹⁷⁵⁾.

3. [Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standard nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali] ⁽¹⁷⁶⁾.

(172) Alinea così modificato dall'art. 25, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(173) Comma soppresso dall'art. 25, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(174) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(175) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(176) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi abrogato dall'art. 40, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 23

Densità territoriale e densità fondiaria minime e massime nelle zone residenziali.

La media della densità territoriale, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di espansione, previste dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore, di norma, a 10.000 mc per ha e a 8.000 mc per ha, nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione urbanistica e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, comma 1, punto 1).

La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:

- a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti i 3 mc su mq pari a 1,0 mq su mq;
- b) nei Comuni compresi fra i 10.000 e 20.000 abitanti i 4 mc su mq, pari a 1,35 mq su mq;
- c) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti i 5 mc su mq pari a 1,7 mq su mq.

Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

Art. 24

Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici ⁽¹⁷⁸⁾.

1. Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi ⁽¹⁷⁹⁾:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti ⁽¹⁸⁰⁾;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario ⁽¹⁸¹⁾;

3) le aree di interesse paesaggistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lett. a), della presente legge ⁽¹⁸²⁾.

2. Sulle carte di Piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscano l'integrazione storico-paesaggistica ⁽¹⁸³⁾.

3. Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri paesaggistici della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale ⁽¹⁸⁴⁾.

4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, 41-bis e di cui all'articolo 43, comma 8, nonché dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla *legge regionale 9 aprile 1996, n. 18* (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'*articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*), nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del *D.Lgs. 42/2004* e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti, secondo le modalità di cui al comma 5:

1) a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al comma 8;

2) quando puntualmente previsto dal PRG, agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione;

b) gli edifici e i manufatti diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) sono soggetti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto;

2) sono soggetti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, tramite titolo abilitativo edilizio diretto, se puntualmente individuati come edifici per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione nel PRG;

3) in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei casi in cui non è espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di cui alla lettera b), numero 2) sono ammissibili previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo formato e approvato ai sensi dell'articolo 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento;

c) le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell'articolo 40 ⁽¹⁸⁵⁾.

5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui al comma 4, lettera a), quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo ⁽¹⁸⁶⁾.

6. All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto del pubblico ⁽¹⁸⁷⁾.

7. Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale ⁽¹⁸⁸⁾.

8. Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo ⁽¹⁸⁹⁾:

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tal fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, il PRG fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico ⁽¹⁹⁰⁾.

10. Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo agli strumenti urbanistici esecutivi e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo art. 48 ⁽¹⁹¹⁾.

11. Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

12. L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o paesaggistico, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali e paesaggistici, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento ⁽¹⁹²⁾.

13. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico ⁽¹⁹³⁾.

(178) Rubrica così modificata dall'art. 41, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(179) Alinea così modificato dall'art. 41, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(180) Numero così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(181) Numero così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(182) Numero così modificato dall'art. 41, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(183) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(184) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(185) Il presente comma, già sostituito dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi modificato dall'art. 26, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 41, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41-bis, e 43 della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1 giugno 1930, n. 1089, e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.».

(186) Il presente comma, aggiunto dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 41, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.».

(187) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(188) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(189) Alinea così modificato dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(190) Il presente comma, già modificato dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 41, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento degli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.».

(191) Comma così modificato dapprima dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e poi dall'art. 41, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(192) Comma così modificato dapprima dall'art. 26, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi dall'art. 41, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e per effetto del comma 2 del medesimo art. 41.

(193) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

Art. 25

Norme per le aree destinate ad attività agricole ⁽¹⁹⁴⁾.

1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

2. Il Piano Regolatore in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonal di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:

a) individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, incolti (produttivi e abbandonati);

b) attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;

c) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;

d) individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;

e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 24 ⁽¹⁹⁵⁾;

f) individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;

g) disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;

h) individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali, di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere, garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;

i) stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli artt. 27, 29 e 30;

l) individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;

m) stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori agricoli non a titolo professionale ⁽¹⁹⁶⁾;

n) individuare e normare, ove ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.

3. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:

a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;

b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata ⁽¹⁹⁷⁾.

4. Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo ⁽¹⁹⁸⁾.

5. Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in Piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e i piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lett. f), del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.

6. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari con le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione, elaborati tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare, hanno efficacia sino alla approvazione del PRG o di una sua variante e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 58 ⁽¹⁹⁹⁾.

7. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda ⁽²⁰⁰⁾:

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del comma 18 del presente articolo;

c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma 17;

d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti ⁽²⁰¹⁾.

8. L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dell'intestatario su registri della proprietà immobiliare ⁽²⁰²⁾.

9. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai commi 7 e 8 gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ⁽²⁰³⁾.

10. È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Nei casi di cui al comma 10 non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari ⁽²⁰⁴⁾.

12. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:

a) terreni a colture protette in serre fisse: mc 0,06 per mq;

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq;

c) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq;

d) terreni a seminativo ed a prato: mc 0,02 per mq;

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.

13. Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lett. c), dell'art. 2, della L.R. 31 agosto 1984, n. 35.

14. Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal comma 12 del presente articolo determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli professionali per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate ⁽²⁰⁵⁾.

15. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma 12 del presente articolo, è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.

16. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lett. g), del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.

17. È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche se non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.

18. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune nell'ambito dell'istruttoria per il titolo abilitativo, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore ⁽²⁰⁶⁾.

19. Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17 del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a «non aedificandi» e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

20. Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire strutture e attrezzature, di cui alla lett. g), del 2° comma del presente articolo i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.

(194) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 4 e dall'art. 15, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 27, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(195) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «e) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico.».

(196) Lettera così modificata dapprima dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8 e poi dall'art. 42, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(197) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, è stato poi così sostituito dall'art. 42, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

a) agli imprenditori agricoli ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e della legge 10 maggio 1976, n. 352, e della L.R. 12 maggio 1975, n. 27, e della L.R. 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lett. a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni e della lett. m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.».

(198) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Tutte le concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.».

(199) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «La Regione con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore Generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.».

(200) Alinea così sostituito dall'art. 42, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:».

(201) Lettera così modificata dall'art. 42, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(202) Comma così modificato dall'art. 42, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(203) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 9, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lett. d), e), f), dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.».

(204) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 10, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.».

(205) Comma così modificato dall'art. 42, comma 11, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(206) Comma così modificato dall'art. 42, comma 12, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 25-bis

Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali ⁽²⁰⁷⁾.

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.

2. Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.

4. Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4.

(207) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 giugno 2016, n. 12.

Art. 26

Norme per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari ⁽²⁰⁸⁾.

1. Il Piano Regolatore individua:

a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate ad insediamenti industriali la cui estensione ubicazione ed organizzazione deve garantire:

1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;

2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;

b) le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigiani aggiuntivi;

c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;

d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;

e) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo comma 3;

f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal *D.Lgs. n. 114/1998* e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del *D.Lgs. n. 114/1998*, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso ⁽²⁰⁹⁾;

f-bis) la possibilità di edificare una unità abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva ⁽²¹⁰⁾.

2. Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto. In questo secondo caso il Piano dovrà chiaramente specificare ⁽²¹¹⁾:

a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzatura di servizio, in adempimento agli standard stabiliti dalla presente legge;

b) le caratteristiche e la locazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;

c) le fasce di protezione antinquinamento;

d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.

3. Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo

impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dimesse, il Piano Regolatore definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.

4. Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.

5. [In ogni caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi impianti industriali, che prevedano più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 mq, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformità alle direttive del Piano di Sviluppo Regionale e del Piano Territoriale] ⁽²¹²⁾.

6. I titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a 2.500 metri quadrati negli altri comuni sono contestuali alle autorizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati ⁽²¹³⁾.

7. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra 4.000 e 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio ⁽²¹⁴⁾.

8. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio ⁽²¹⁵⁾.

9. Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel titolo abilitativo edilizio, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate ⁽²¹⁶⁾:

- a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- c) le superfici a magazzino e deposito;
- d) le superfici destinate alle attività accessorie;
- e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
- f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
- g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;

h) i parcheggi privati ai sensi della *legge 24 marzo 1989, n. 122* (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri ⁽²¹⁷⁾.

10. Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione ⁽²¹⁸⁾.

11. L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo ⁽²¹⁹⁾.

11-bis. L'esercizio delle attività estrattive è disciplinato dalla normativa statale e regionale di settore ⁽²²⁰⁾.

⁽²⁰⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(209) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 13, L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il testo originario così sanciva: «f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.»

(210) Lettera aggiunta dall'art. 43, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(211) Alinea così modificato dall'art. 43, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(212) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 14 luglio 2009, n. 20.

(213) Il presente comma, introdotto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, unitamente ad altri commi (in sostituzione dell'originario ultimo comma), poi sostituito dall'art. 7, comma 14, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 43, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.»

(214) Il presente comma, introdotto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, unitamente ad altri commi (in sostituzione dell'originario ultimo comma), poi sostituito dall'art. 7, comma 15, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 43, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998.»

(215) Il presente comma, introdotto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, unitamente ad altri commi (in sostituzione dell'originario ultimo comma), poi sostituito dall'art. 7, comma 16, L.R. 12 novembre 1999, n. 28, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 43, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998.»

(216) Alinea così modificato dall'art. 43, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(217) Il presente comma, introdotto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, unitamente ad altri commi (in sostituzione dell'originario ultimo comma), è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 17, L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era formulato: «Nei casi previsti dai precedenti due commi, nella convenzione che disciplina l'intervento, sono precisate le destinazioni d'uso con riferimento alle tre diverse destinazioni:

a) superfici di vendita e a magazzino;

b) attività accessorie;

c) servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici);

a norma del precedente articolo 21, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto nelle Indicazioni Programmatiche e di Urbanistica Commerciale così come previste dall'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge. In particolare per gli insediamenti superiori a mq 16.000 di superficie lorda di calpestio nella convenzione devono essere adeguatamente garantite anche le condizioni di accesso viario e definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.»

(218) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 18, L.R. 12 novembre 1999, n. 28.

(219) Il presente comma, introdotto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, unitamente ad altri commi (in sostituzione dell'originario ultimo comma), è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 19, L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il testo precedente era così formulato: «L'ampliamento della superficie di calpestio originaria e la modifica della destinazione d'uso comporta la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale o dello strumento urbanistico esecutivo solo quando la variazione supera il dieci per cento della superficie di calpestio originaria.»

(220) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 27

Fasce e zone di rispetto.

1. A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti ⁽²²¹⁾.

2. Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a m 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a m 6,00.

3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati ⁽²²²⁾.

4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale ⁽²²³⁾.

5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'articolo 12, comma 2, numero 5-bis) ⁽²²⁴⁾.

6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ⁽²²⁵⁾.

6-bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi ⁽²²⁶⁾.

6-ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area ⁽²²⁷⁾.

6-quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda ⁽²²⁸⁾.

6-quinquies. La procedura di cui al comma 6-bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente ⁽²²⁹⁾.

7. Il Piano Regolatore Generale determina, nel rispetto delle normative di settore, le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Il Piano Regolatore determina altresì le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario e altrui e dalle zone abitabili, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti ⁽²³⁰⁾.

8. [Nelle aree sciabili di cui all'*articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2* (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente] ⁽²³¹⁾.

9. Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti ⁽²³²⁾.

10. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con le disposizioni di cui al *D.Lgs. n. 42/2004* ⁽²³³⁾.

11. I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

12. Negli edifici, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente ⁽²³⁴⁾.

13. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi ⁽²³⁵⁾.

(221) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(222) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.».

(223) Il presente comma, già sostituito dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 44, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.».

(224) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a mt 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltretutto la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di culture arboree industriali.».

(225) Il presente comma, aggiunto dall'art. 16, primo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 44, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di m 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità.».

(226) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(227) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(228) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(229) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(230) Comma così modificato dapprima dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi dall'art. 44, commi 7 e 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(231) Comma dapprima sostituito dall'art. 44, comma 9, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2017, n. 1, a decorrere dal 9 febbraio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondità non inferiore a m 50 dal confine delle aree asservite.».

(232) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(233) Comma aggiunto dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 44, comma 10, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(234) Il presente comma, già modificato dall'art. 16, secondo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 29, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 44, comma 11, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo precedente era così formulato: «Gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volumi non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli impianti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.».

(235) Comma aggiunto dall'art. 16, terzo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

Art. 28

Accessi a strade statali e provinciali ⁽²³⁶⁾.

[I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di deviazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria].

(236) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera b), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 29

Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii ⁽²³⁷⁾.

1. Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati al limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

a) m 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane così come esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2012 ⁽²³⁸⁾;

b) m 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;

c) m 25 dal piede esterno degli argini maestri, per fiumi, torrenti e canali arginati, ad esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma, fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica ⁽²³⁹⁾;

d) m 200 per i laghi naturali e artificiali e le zone umide;.

2. Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d), del precedente comma possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta regionale ⁽²⁴⁰⁾.

3. Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 27, nonché attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali ⁽²⁴¹⁾.

4. Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.

5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrati e normati le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1 ⁽²⁴²⁾

(237) Rubrica così sostituita dall'art. 45, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali.»

(238) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(239) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(240) Comma così modificato dapprima dall'art. 17, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine dall'art. 45, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(241) Comma così modificato dapprima dall'art. 45, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi dall'art. 4, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(242) Il presente comma, aggiunto dall'art. 30, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 45, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Il Piano Territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oro-idrografiche ed insediative esistenti.».

Art. 30

Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico ⁽²⁴³⁾.

1. Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) è disposto o modificato dallo strumento urbanistico sulla base di adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali ⁽²⁴⁴⁾.

2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi strumenti urbanistici.

3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente con riguardo alle limitazioni d'incremento del carico antropico.

(243) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 18, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi modificato dall'art. 31, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 46, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate. Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 13 febbraio 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.

Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dei Servizi regionali competenti e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.

Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli dell'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.

In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) *[nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni] (lettera abrogata dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 10 febbraio 2009, n. 4);*

b) *in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che la rendano inidonea a nuovi insediamenti.».*

(244) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 30-bis

Abitati da trasferire o consolidare ⁽²⁴⁵⁾.

1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAI.

2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della *legge 9 luglio 1908, n. 445* (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) sono sottoposte a specifica verifica e revisione al fine di:

a) confermare il vincolo;

b) modificare la perimetrazione del vincolo;

c) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;

d) trasformare il vincolo di consolidamento in vincolo di trasferimento;

e) eliminare il vincolo.

3. Le revisioni delle classificazioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire tramite:

a) variante generale dello strumento urbanistico;

b) deliberazione della Giunta regionale assunta a seguito di eventi calamitosi o per iniziativa dell'amministrazione stessa, sentiti i comuni interessati.

4. Gli abitati per i quali, ai sensi del comma 2, siano verificate le condizioni per il trasferimento, possono essere inseriti nei procedimenti di rilocalizzazione.

5. Le perimetrazioni approvate ai sensi della *legge 445/1908* rimangono in vigore fino alla loro revisione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

6. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 13, le funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'*articolo 61 del D.P.R. 380/2001* sono conferite ai comuni che le esercitano, previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche, idrauliche e di non interferenza con le opere di consolidamento già autorizzate.

(245) Articolo aggiunto dall'art. 47, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 31

Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica ⁽²⁴⁶⁾

[1. Nelle zone soggette a pericolosità geologica elevata individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'articolo 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere modificate o realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2.

1-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui al comma 1, nonché i casi in cui lo stesso si rende necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti ⁽²⁴⁷⁾.

2. Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonché degli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti:

a) alle derivazioni d'acqua;

b) ad impianti di depurazione;

c) ad impianti di distribuzione a rete;

d) ad infrastrutture viarie e ferroviarie;

e) all'erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo].

(246) Articolo modificato dall'art. 19, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, sostituito dall'art. 48, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 ed infine abrogato dall'art. 29, comma 1, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 31. Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo. Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al 1° comma dell'art. 29, possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal Piano Territoriale quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di

telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.». Per le disposizioni transitorie di cui al presente articolo vedi l'art. 31, comma 1, L.R. n. 3/2015.

(247) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

TITOLO IV-bis

Nuove procedure per la pianificazione comunale ⁽²⁴⁸⁾

Art. 31-bis

Conferenza di pianificazione ⁽²⁴⁹⁾ ⁽²⁵⁰⁾.

- [1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.
2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.
3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31-ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.
4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.
5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.
6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.
7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.
9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ⁽²⁵¹⁾.
10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.
11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)].

(248) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 31-bis e 31-ter), è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 26 gennaio 2007, n. 1, poi abrogato, insieme a detti articoli, dall'art. 90, comma 1, lettera c), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(249) Il titolo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 31-bis e 3-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 26 gennaio 2007, n. 1, poi abrogato, insieme al presente articolo e all'articolo 31-ter, dall'art. 90, comma 1, lettera c), L.R. 25 marzo 2013, n. 3..

(250) Con Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 13-5509 sono stati approvati i criteri, le istruzioni procedurali e le tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione, di cui al presente articolo.

(251) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R.

Art. 31-ter

Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale ⁽²⁵²⁾ ⁽²⁵³⁾.

[1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001* o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52* (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della *Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP* inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla *Circ.P.G.R. n. 7/LAP del 1996* all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato ⁽²⁵⁴⁾.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione,

entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato].

(252) Il titolo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 31-bis e 31-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 26 gennaio 2007, n. 1, poi abrogato, insieme al presente articolo e all'art. 31-bis, dall'art. 90, comma 1, lettera c), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(253) Con Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 13-5509 sono stati approvati i criteri, le istruzioni procedurali e le tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione, di cui al presente articolo.

(254) Vedi anche, riguardo alle competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale, l'art. 16, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3.

TITOLO V

Attuazione del Piano Regolatore Generale

Art. 32

Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale ⁽²⁵⁵⁾.

1. Il PRG può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.

2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono:

- a) i piani particolareggiati;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree per insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47;
- g) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla L.R. n. 18/1996.

3. L'operatività nel tempo e nello spazio dei PRG, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi può essere definita dai programmi pluriennali di attuazione.

(255) Il presente articolo, già modificato dall'art. 20, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 32, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, dall'art. 6, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 11, L.R. 9 aprile 1996, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 49, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale. Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.

Il Piano Regolatore Generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, punto 1), e per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale.

Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

- 1) i piani particolareggiati, di cui agli artt. 13 e segg. della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;
- 3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
- 4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- 5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della presente legge.
- 6) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai servizi pubblici.

In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.

L'operatività nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione ..».

Art. 33

Programma di attuazione comunale o intercomunale ⁽²⁵⁶⁾.

1. I comuni possono dotarsi di programma pluriennale di attuazione delle previsioni del PRG vigente, conforme alla disciplina statale.

(256) Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17 e dall'art. 33, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 50, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Programma di attuazione comunale o intercomunale. I Comuni, singoli o riuniti in consorzio, obbligati ai sensi dell'art. 36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

Il programma di attuazione è formato dal Comune o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo art. 36, l'inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante, ai fini della concessione del contributo stesso; l'approvazione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione delle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del 1° comma del precedente art. 24, nonché all'acquisizione delle aree espropriate, attingendo ai fondi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall'art. 9, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato all'approvazione del programma di attuazione nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione né all'approvazione dello stesso, sempreché non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se dovuti nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:

- a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera c);*
- b) modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;*
- c) ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiori a 1.000 mq di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste;*
- d) variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.;*
- e) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;*
- f) interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità.*

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91-quinquies della presente legge.

La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili.».

Art. 34

Contenuto del programma di attuazione ⁽²⁵⁷⁾.

[Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazione con le parti interessate, indica:

- 1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
- 2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
- 3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo;
- 4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
- 5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 43.

In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di attuazione evidenzia:

- a) le aree comprese o da comprendere nel Piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge in rapporto all'attività edilizia privata; gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree individuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lett. f), del 3° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune, di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%;

b) le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'*art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*;

c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;

d) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'*art. 53* della presente legge, indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;

e) le aree destinate a attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma;

f) la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo *art. 46*;

g) le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione;

h) le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.

Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente i fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del consorzio. In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzionalità tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'*art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, con le precisazioni di cui all'*art. 41* della presente legge. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni].

(257) Articolo così modificato dapprima dall'art. 21, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17 e dall'art. 33, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera d), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 35

Elaborati del programma di attuazione ⁽²⁵⁸⁾.

[Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;

2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'*art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*;

3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;

4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti approvati;

5) qualificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;

6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;

7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservatorio e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.

Il programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale].

(258) Articolo così modificato dapprima dall'art. 23, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera d), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 36

Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ⁽²⁵⁹⁾.

[I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla *legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13*.

I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato dagli stessi Piani territoriali.

I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge].

(259) Il presente articolo, già modificato dall'art. 24, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera d), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 37

Approvazione ed efficacia del programma di attuazione ⁽²⁶⁰⁾.

[Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'assemblea del Consorzio o della Comunità Montana, oltreché dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.

Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi di edilizia pubblica residenziale, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali e artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Ove il Comune non provveda all'approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a provvedersi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 13 e al settimo comma dell'art. 33 della presente legge, sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione, interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 13 della *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, 6° comma, dell'art. 13 della *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati o lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione].

(260) Il presente articolo, già modificato dall'art. 25, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono, e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera d), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 37-bis

Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici ⁽²⁶¹⁾.

[Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione, nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni ⁽²⁶²⁾.

Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.

Il Programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale.

Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al 1° comma.

L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.

Il Programma operativo dovrà essere trasmesso alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio ⁽²⁶³⁾.

Il Programma operativo può essere modificato congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente].

(261) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera d), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(262) Comma così modificato dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

(263) Comma così modificato dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

Art. 38

Contenuto del piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato contiene:

- 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
- 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
- 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche;
- 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;

6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

Art. 39

Elaborati del piano particolareggiato.

1. Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:

- le analisi e le ricerche svolte, compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) ⁽²⁶⁴⁾;

- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;

- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;

- i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;

- la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione, comprensiva della quantificazione della capacità insediativa di cui all'articolo 20 ⁽²⁶⁵⁾;

2) la planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

3) la planimetria del piano particolareggiato, disegnata su mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planometriche, contenente i seguenti elementi:

- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

- gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;

- le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;

- l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;

4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con l'indicazione delle tipologie edilizie;

6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;

7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;

8) la planimetria di piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;

8-bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario ⁽²⁶⁶⁾.

2. Gli elaborati di cui al comma 1, numeri 3), 4), 5) e 7) contengono inoltre specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive ⁽²⁶⁷⁾.

2-bis. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo al fine di perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi ⁽²⁶⁸⁾.

(264) Alinea così modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(265) Alinea aggiunto dall'art. 26, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato dall'art. 51, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(266) Numero aggiunto dall'art. 51, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(267) Il presente comma, aggiunto dall'art. 35, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 51, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge.».

(268) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 40

Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato ⁽²⁶⁹⁾.

1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.

2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.

3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni.

4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere e interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la deliberazione di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate.

6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3-bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla L.R. n. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'articolo 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le

procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati.

10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15-bis dal rappresentante regionale ⁽²⁷⁰⁾.

11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale.

(269) Il presente articolo, già modificato dall'art. 27, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 36, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, successivamente modificato dagli articoli 9 e 20, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 2, L.R. 29 luglio 1997, n. 41, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 52, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 40. Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.».

(270) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 41

Piano per l'edilizia economica e popolare.

1. Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria l'individuazione di aree e immobili per l'edilizia sociale, economica e popolare, anche tramite la formazione del piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il piano per l'edilizia economica e popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni ⁽²⁷¹⁾:

- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lett. f) e g) del 3° comma, dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc per residenza temporanea o permanente;

- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali complessivamente superiori a 5 ettari.

Sono inoltre tenuti alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare i Comuni per i quali il Piano Territoriale e lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano ⁽²⁷²⁾.

3. I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il piano possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ⁽²⁷³⁾.

4. Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

5. La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più comuni interessati, promuove la costituzione di forme associative volontarie tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona intercomunali. I comuni facenti parte di forme associative per la formazione del PRGI e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona intercomunale. In tale caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni associati. Qualora nessuno dei comuni associati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente comma 3 ⁽²⁷⁴⁾.

6. Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli artt. 38, 39, 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona ⁽²⁷⁵⁾.

7. Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente ⁽²⁷⁶⁾.

8. Valgono le disposizioni di cui agli artt. 33, 34, e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni ⁽²⁷⁷⁾.

[9. Nei comuni popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazione, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980] ⁽²⁷⁸⁾.

(271) Alinea così modificato dall'art. 53, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(272) Il presente comma, aggiunto dall'art. 28, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 37, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede.

(273) Comma così sostituito dall'art. 37, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(274) Il presente comma, già modificato dall'art. 37, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 53, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra i Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il programma intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona consortile. In tal caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economia e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma.».

(275) Comma così modificato dall'art. 53, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(276) Il presente comma, in origine secondo comma, è stato qui collocato dall'art. 37, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(277) Comma aggiunto dall'art. 28, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(278) Comma aggiunto dall'art. 28, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi soppresso dall'art. 37, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 41-bis

Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ⁽²⁷⁹⁾.

1. Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della *legge 5 agosto 1978, n. 457* ⁽²⁸⁰⁾.

2. Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla formazione del piano di recupero ⁽²⁸¹⁾.

3. Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero ⁽²⁸²⁾.

4. Il piano di recupero contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;

3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;

5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità ⁽²⁸³⁾.

5. Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:

- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del *D.Lgs. 42/2004*, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici e amministrativi alla Regione ⁽²⁸⁴⁾.

7. Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto ⁽²⁸⁵⁾.

8. Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'*art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457* e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito dal terzo comma del precedente art. 13, alle lett. a), b), c), d), e), fatte salve le norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario

si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ⁽²⁸⁶⁾.

9. Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del Piano particolareggiato stesso.

10. [Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal piano regolatore generale] ⁽²⁸⁷⁾.

(279) Articolo aggiunto dall'art. 29, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(280) Comma così modificato dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(281) Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(282) Comma così modificato dall'art. 54, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(283) Il presente comma, in origine sesto comma, è stato qui collocato dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(284) Il presente comma, già sostituito dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi modificato dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 54, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge. Ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle vigenti leggi in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione.».

(285) Il presente comma, in origine terzo comma, è stato così modificato e qui collocato dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(286) Comma così modificato dapprima dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi dall'art. 54, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(287) Comma soppresso dall'art. 38, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 42

Piano delle aree per insediamenti produttivi ⁽²⁸⁸⁾.

1. Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi dal Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b), del comma 1.

2. Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39, e 40 della presente legge.

3. I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale nonché di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali, possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettate a regime d'uso pubblico, purché assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può con deliberazione della Giunta, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare ⁽²⁸⁹⁾.

4. Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero, formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41-bis.

5. I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piano di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41-bis, e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.

6. Le convenzioni, i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni previste dal presente articolo sono trascritte nei registri della proprietà immobiliare ⁽²⁹⁰⁾.

(288) Il presente articolo, già modificato dall'art. 30, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così sostituito dall'art. 39, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(289) Comma così modificato dapprima dall'art. 10, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e poi dall'art. 55, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(290) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: « Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94. ».

Art. 43

Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa ⁽²⁹¹⁾.

1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'articolo 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o da uno dei suoi comparti, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 18/1996, possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti ⁽²⁹²⁾.

2. Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune ⁽²⁹³⁾.

3. Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Comune decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono pubblicati sul sito informativo del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione ⁽²⁹⁴⁾.

4. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte ⁽²⁹⁵⁾.

5. Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta comunale ⁽²⁹⁶⁾.

6. La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge ⁽²⁹⁷⁾.

7. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.

8. I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 457/1978, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta sono formati ed approvati a norma del precedente art. 41-bis ⁽²⁹⁸⁾.

(291) Rubrica così sostituita dall'art. 31, comma 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(292) Comma così sostituito dall'art. 56, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma, dell'art. 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi previsto dalla lett. c) dell'art. 34 della presente legge.».

(293) Comma così sostituito dall'art. 56, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art. 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.».

(294) Comma così modificato dapprima dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e poi dall'art. 56, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(295) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(296) Comma così modificato dall'art. 56, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(297) Comma così modificato dall'art. 40, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(298) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 2, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato dall'art. 56, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 44

Piano esecutivo convenzionato obbligatorio.

1. Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione di cui all'articolo 33 preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o associati, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo ai sensi del precedente art. 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione ⁽²⁹⁹⁾.
2. Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'art. 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti; esso è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ⁽³⁰⁰⁾.
3. Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono pubblicati sul sito informatico del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione ⁽³⁰¹⁾.
4. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte ⁽³⁰²⁾.
5. Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta regionale ⁽³⁰³⁾.
6. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque ⁽³⁰⁴⁾.
7. Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni.
8. Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Comune provvede alla compilazione d'ufficio del piano ⁽³⁰⁵⁾.
9. Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del Codice di Procedura Civile, ai proprietari degli immobili con invito a dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Comune ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione ⁽³⁰⁶⁾.
10. Esperite le procedure di cui ai commi 7, 8 e 9, il piano esecutivo è approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi 3, 4 e 5 ⁽³⁰⁷⁾.
11. Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.
12. In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
13. La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

(299) Comma così modificato dall'art. 57, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(300) Comma così modificato dall'art. 57, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(301) Comma così modificato dapprima dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e poi dall'art. 57, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(302) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(303) Comma così modificato dall'art. 57, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(304) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.».

(305) Comma così modificato dall'art. 57, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3

(306) Comma così modificato dall'art. 57, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(307) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5°, 6° comma.».

Art. 45

Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi.

1. La convenzione prevede essenzialmente:

1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; se tali opere sono eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo e le modalità per il trasferimento delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso pubblico o le modalità di attuazione della monetizzazione; qualora l'importo delle opere di urbanizzazione primaria superi le esigenze infrastrutturali degli interventi edilizi oggetto di convenzione, questa può prevedere che l'eccedenza sia scomputata da quanto dovuto come opere di urbanizzazione secondaria ⁽³⁰⁸⁾;

3) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione ove vigenti ⁽³⁰⁹⁾;

4) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento ⁽³¹⁰⁾;

4-bis) le clausole attuative di eventuali forme di perequazione urbanistica ⁽³¹¹⁾.

2. Se il piano esecutivo prevede interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 18 del D.P.R. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri di legge dal contributo di costruzione ⁽³¹²⁾.

3. La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

(308) Numero prima sostituito dall'art. 58, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e poi così modificato dall'art. 43, comma 18, L.R. 11 marzo 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;».

(309) Il presente numero, in origine indicato come n. 4) e così rinumerato dall'art. 41, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato così modificato dall'art. 58, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. L'originario n. 3), soppresso dal citato art. 41, era così formulato: «3) i progetti degli edifici e delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

(310) Il presente numero, in origine indicato come n. 5), è stato così rinumerato dall'art. 41, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(311) Numero aggiunto dall'art. 58, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(312) Comma così sostituito dall'art. 58, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma, dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ove del caso, gli esoneri di cui all'art. 9, lett. b), della predetta legge.».

Art. 46

Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati ⁽³¹³⁾.

1. In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, ove vigente, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, ove vigente, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano particolareggiato vigente ⁽³¹⁴⁾.

2. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Comune notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile ⁽³¹⁵⁾.

3. Trascorso il suddetto termine si costituisce un consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale; l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Comune per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure di procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio ⁽³¹⁶⁾.

4. Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del consorzio obbligatorio, il Comune procede alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione ⁽³¹⁷⁾.

5. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del PRG direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute nelle forme di legge ⁽³¹⁸⁾.

6. [La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10] ⁽³¹⁹⁾.

(313) Articolo così modificato come indicato nelle note che seguono. L'art. 42, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, oltre alle modifiche qui citate, ha altresì abrogato gli i commi terzo e quarto (quest'ultimo come modificato dall'art. 32, comma 2, L.R. 20 maggio 1980, n. 50), così formulati: "Decorso inutilmente il termine suddetto il comune procede, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili dei privati che non abbiano stipulato la convenzione. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale e i contenuti del programma di attuazione, direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata".

(314) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(315) Comma così modificato dapprima dall'art. 32, primo comma, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e poi dall'art. 59, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(316) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 59, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(317) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 59, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(318) Il presente comma, aggiunto dall'art. 42, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 59, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del programma di attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio.».

Art. 47

Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche.

La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.

In tal caso il Comune, o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di un'ordinata attuazione ⁽³²⁰⁾.

Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione della Giunta comunale ed è vincolante nei confronti degli Enti di cui al precedente comma, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ⁽³²¹⁾.

Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e sia assicurato il mantenimento degli standard di cui agli artt. 21 e 22 della presente legge ⁽³²²⁾.

(320) Comma così modificato dall'art. 60, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(321) Comma così modificato dapprima dall'art. 43, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi dall'art. 60, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(322) Comma così modificato dall'art. 43, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

TITOLO VI

Controllo delle modificazioni dell'uso del suolo

Art. 48

Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso ⁽³²³⁾.

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo abilitativo edilizio è richiesto, altresì, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'*articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001*, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettivamente i presupposti di cui al comma 1 dell'*articolo 6 del D.P.R. 380/2001* ⁽³²⁴⁾.

1-bis. I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi ⁽³²⁵⁾.

2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.

3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari.

(323) Il presente articolo, già modificato dall'art. 33, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 44, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 48. Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni d'uso e utilizzazione delle risorse naturali. Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione

urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie né la concessione né l'autorizzazione:

a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;

b) per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;

c) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;

d) per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.

La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata ad un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.

Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lett. f) dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale, sostituisce a ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli artt. 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.».

(324) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(325) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 19, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 48-bis Certificato urbanistico.

[Il Sindaco, su richiesta dell'avente titolo alla concessione o all'autorizzazione, rilascia il certificato urbanistico relativo all'area o all'edificio interessato.

Il certificato contiene le prescrizioni urbanistiche, edilizie ed amministrative riguardanti l'edificabilità e l'uso dell'immobile interessato ed è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta regionale.

Il certificato è rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono modificazioni delle prescrizioni in esso riportate.

Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il certificato urbanistico è utilizzabile per gli effetti di cui all'art. 8, commi 9, 10, 11, della legge 25 marzo 1982, n. 94] ⁽³²⁶⁾.

(326) Articolo aggiunto dall'art. 45 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e successivamente abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Art. 49 Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia ⁽³²⁷⁾.

1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

2-bis. La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del *D.P.R. 380/2001*, corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'*articolo 8 della L. 241/1990*.⁽³²⁸⁾

3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto.

4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'*articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32* (Provvedimenti urgenti di adeguamento al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*") ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'*articolo 146 del D.Lgs. 42/2004* ⁽³²⁹⁾.

(327) Il presente articolo, già modificato dall'art. 34, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 46, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 20, comma 7, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, è stato poi così sostituito dall'art. 62, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 49. Caratteristiche e validità della concessione. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizione il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.

Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione, trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.

In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.

La concessione, in caso di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplina modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5°, comma dell'art. 48.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predisporre una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:

a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;

b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire, le loro caratteristiche tipologiche e costitutive;

c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere;

d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno della diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;

e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lett. d);

f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;

h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.».

(328) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(329) Comma così modificato dall'art. 4, comma 8, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 50

Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire ⁽³³⁰⁾ ⁽³³¹⁾.

1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta ⁽³³²⁾.

2. L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 ⁽³³³⁾.

3. Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, invita l'autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di permesso di costruire ⁽³³⁴⁾.

4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di permesso di costruire nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione ⁽³³⁵⁾.

(330) Rubrica così sostituita dall'art. 63, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione.».

(331) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 8 luglio 1999, n. 19, poi così modificato come indicato nella nota che precede ed in quelle che seguono. Il precedente testo, modificato prima dall'art. 35, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 47, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, così disponeva:

«Art. 50. Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione. La pronuncia del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti per iscritto dall'Amministrazione Comunale a integrazione dei progetti.

Scaduti tali termini senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma.

Nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente della Giunta regionale invita il Sindaco a pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni; in caso di persistente silenzio, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(332) Comma così sostituito dall'art. 63, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. Scaduti i termini previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il rilascio della concessione senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.».

(333) Comma così modificato dall'art. 63, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(334) Comma così modificato dall'art. 63, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(335) Comma così modificato dall'art. 63, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 51

Opere di urbanizzazione ⁽³³⁶⁾.

1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo.

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all'articolo 16, commi 7 e 7-bis, del D.P.R. 380/2001; ad esse si aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilità relative agli impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di erogazione di pubblici servizi, comprese le reti di comunicazione telematiche, nonché le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ⁽³³⁷⁾.

3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all'articolo 16, comma 8, del D.P.R. 380/2001.4. Le opere di urbanizzazione indotta sono:

- a) soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
- b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
- c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
- d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
- e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
- f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

(336) Il presente articolo, già modificato dall'art. 48, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, dall'art. 1, L.R. 4 settembre 1996, n. 72 e dall'art. 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 27, è stato poi così sostituito dall'art. 64, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 51. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

1) Opere di urbanizzazione primaria:

a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;

b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità.

c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;

d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;

e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;

f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;

g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lett. b);

2) Opere di urbanizzazione secondaria:

h) asili nido e scuole materne;

i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;

l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;

m) edifici per il culto;

n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;

o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

Con apposito atto il Consiglio regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati;

3) Opere di urbanizzazione indotta:

p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;

q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;

r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;

s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;

t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;

u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno;

v-bis) reti di comunicazione telematiche.».

(337) Comma così modificato dall'art. 4, comma 9, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

Art. 52

Definizione di oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali.

1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso ⁽³³⁸⁾.

2. Le tabelle parametriche di cui al comma 1 sono fondate sui seguenti criteri ⁽³³⁹⁾:

a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e eventualmente dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione ⁽³⁴⁰⁾;

b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del beneficiario del titolo edilizio di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal beneficiario del titolo edilizio, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standard della presente legge ⁽³⁴¹⁾;

c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare relativi ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazione d'uso e ai tipi di intervento ⁽³⁴²⁾;

d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore-base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lett. a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali ⁽³⁴³⁾;

e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro-quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del beneficiario del titolo edilizio ⁽³⁴⁴⁾.

3. [Con l'istituzione dei concorsi, di cui agli artt. 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai programmi di attuazione consortili] ⁽³⁴⁵⁾.

4. Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa ⁽³⁴⁶⁾.

5. L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del Commissario.

6. [I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreché agli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978] ⁽³⁴⁷⁾.

7. I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma, possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche e percettive. Con medesima deliberazione il comune può stabilire di riservare e accantonare, annualmente, una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione, destinata a opere dirette al superamento delle barriere architettoniche e percettive negli spazi ed edifici pubblici ⁽³⁴⁸⁾.

7-bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono altresì prevedere, per ambiti definiti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi al fine di contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta previste in tali ambiti e generatrici di valorizzazioni delle aree e degli immobili ivi localizzati. Tali oneri sono da determinare in proporzione all'entità delle valorizzazioni prodotte ⁽³⁴⁹⁾.

⁽³³⁸⁾ Il presente comma, già sostituito dall'art. 49, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 65, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «In attuazione dei disposti degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote

che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.».

(339) Alinea così sostituito dall'art. 65, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:».

(340) Lettera così modificata dall'art. 65, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(341) Lettera così modificata dall'art. 65, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(342) Lettera così modificata dall'art. 65, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(343) Lettera così modificata dall'art. 49, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (come modificato, a sua volta, dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8).

(344) Lettera così modificata dall'art. 65, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(345) Comma abrogato dall'art. 65, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(346) Comma così modificato dall'art. 65, comma 7, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(347) Comma aggiunto dall'art. 49, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi abrogato dall'art. 65, comma 6, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(348) Comma aggiunto dall'art. 49, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 65, comma 8, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(349) Comma aggiunto dall'art. 65, comma 9, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 53

Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi, di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere ⁽³⁵⁰⁾.

1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'articolo 26, comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformità ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo ⁽³⁵¹⁾.

2. Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'art. 45, fissa:

a) le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate. La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse ⁽³⁵²⁾;

b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese, nonché la tipologia dello strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario ⁽³⁵³⁾;

c) le modalità e i tempi per il trasferimento al comune degli immobili dismessi ⁽³⁵⁴⁾;

d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.

3. Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale ⁽³⁵⁵⁾.

4. [Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 34] ⁽³⁵⁶⁾.

5. [Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dimessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'art. 43 della presente legge] ⁽³⁵⁷⁾.

6. [Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 40 della presente legge] ⁽³⁵⁸⁾.

7. [Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste] ⁽³⁵⁹⁾.

8. Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.

9. [Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente art. 42 e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli artt. 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta regionale e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4°, 5° comma dell'art. 42] ⁽³⁶⁰⁾.

(350) Rubrica così modificata dall'art. 50, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(351) Il presente comma, già modificato dall'art. 50, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 66, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Le modalità operative per la ristrutturazione e il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali o direzionali, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dimessi, di cui al 3° comma dell'art. 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.».

(352) Lettera così sostituita dall'art. 50, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(353) Lettera così sostituita dall'art. 66, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;».

(354) Lettera così sostituita dall'art. 66, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dimessi, se destinati a servizi sociali pubblici;».

(355) Comma così modificato dall'art. 66, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(356) Comma abrogato dall'art. 66, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(357) Comma abrogato dall'art. 66, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(358) Comma abrogato dall'art. 66, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(359) Comma abrogato dall'art. 66, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. L'originario settimo comma era stato abrogato in precedenza dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, la cui formulazione era la seguente: "In tal caso l'approvazione del programma di attuazione da parte della Regione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore generale".

(360) Il presente comma, aggiunto dall'art. 36, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, è stato poi così modificato dall'art. 50, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e infine abrogato dall'art. 66, comma 5, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 54

Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi ⁽³⁶¹⁾.

1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza

delle opere di urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del *D.P.R. 380/2001*.

(361) Articolo così sostituito dall'art. 67, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 54. Concessione per costruzioni temporanee e campeggi. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.»

Art. 55

Attività estrattive, discariche, reinterri ⁽³⁶²⁾.

[L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore ⁽³⁶³⁾].

(362) Articolo così modificato dapprima dall'art. 51, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi dall'art. 17, L.R. 2 maggio 1986, n. 18 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera e), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(363) Cfr. L.R. 13 aprile 1995, n. 59.

Art. 56

Interventi soggetti ad autorizzazione.

[Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari;
- b) le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;
- c) l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate a usi diversi dall'abitazione;
- d) la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti fatta eccezione per quelli che avvengono in apposite aree attrezzate;
- e) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione, purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, i seguenti interventi:

- f) gli impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
- g) le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all'art. 51;
- h) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva ⁽³⁶⁴⁾.

L'istanza di autorizzazione è corredata da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonché dai provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti; l'istanza di autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo è corredata inoltre dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto e dell'eventuale dichiarazione che le opere stesse non richiedano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco agli aventi titolo, sentita la Commissione Edilizia e nel rispetto dei piani vigenti.

L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nei casi di cui alle lett. a) e b), entro 90 giorni e nei casi di cui alle lett. c), d), e), f), g), h), entro 60 giorni dalla presentazione; decorsi tali termini, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su immobili soggetti a vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 ⁽³⁶⁵⁾, e successive modificazioni ed integrazioni nonché per gli interventi di cui alle lett. a) e b) del 1° comma, che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

L'autorizzazione del Comune per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune e a spese dello stesso.

Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministratore comunale, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico.

Il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico sono regolati dalla *L.R. 4 settembre 1979, n. 57* e successive modificazioni ed integrazioni] ⁽³⁶⁶⁾.

(364) Per queste opere cfr. *L.R. 9 agosto 1989, n. 45, art. 2, comma 8*.

(365) Per queste opere cfr. *L.R. 9 agosto 1989, n. 45, art. 2, comma 8*.

(366) Il presente articolo, già modificato dall'art. 37, *L.R. 20 maggio 1980, n. 50*, è stato poi così sostituito dall'art. 52, *L.R. 6 dicembre 1984, n. 61*, e infine abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), *L.R. 14 luglio 2009, n. 20*.

Art. 57

Abitabilità ed usabilità delle costruzioni.

[Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione;
- b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
- c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;
- d) che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato;
- e) che siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio e semplice armato;
- f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia dell'ambiente esterno ed interno;
- g) che siano rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.

Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sanitario secondo le rispettive competenze] ⁽³⁶⁷⁾.

Art. 58
Misure di salvaguardia ⁽³⁶⁸⁾.

1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonché le proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 8, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali.
3. Nel caso si renda necessaria una nuova adozione dei piani di cui ai commi 1 e 2, dalla data di tale riadozione decorrono le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 medesimi.
4. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, il comune notifica agli aventi titolo la sospensione del titolo abilitativo o delle altre forme di legittimazione dell'attività edilizia in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori o siano decorsi i termini di operatività per i titoli abilitativi non soggetti alla comunicazione di inizio lavori.
5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.
6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'articolo 9, comma 4-bis non possono dispiegare la loro efficacia oltre novanta giorni dalla loro adozione ⁽³⁶⁹⁾.
7. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, comma 4, 9-bis e 25, comma 6 e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre trentasei mesi ⁽³⁷⁰⁾.
8. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti territoriali e urbanistici e delle relative varianti. Le sospensioni non possono, comunque, essere protratte oltre trentasei mesi dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) o dei piani d'area delle aree protette, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, delle relative varianti, dei progetti preliminari, nonché delle proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 10.

(368) Il presente articolo, già modificato dapprima dall'art. 38, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, dall'art. 53, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, dall'art. 11, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e dall'art. 17, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato successivamente così sostituito dall'art. 68, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 58. Misure di salvaguardia. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino all'emanazione del relativo stato di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, il sindaco, con motivata ordinanza, notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'articolo 16.

Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che gli sia stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito dall'11° comma del precedente art. 49.

Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'art. 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.

La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del Codice di Procedura Civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli artt. 9, 9-bis, e 25, 6° comma, della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

I provvedimenti sospensivi del primo, secondo, e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.».

(369) Comma così modificato dall'art. 4, comma 10, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(370) Comma così modificato dall'art. 4, comma 11, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

TITOLO VII

Vigilanza ⁽³⁷¹⁾

Art. 59

Vigilanza sulle trasformazioni ⁽³⁷²⁾.

1. Il comune esercita la vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio in applicazione della normativa vigente.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il responsabile del servizio competente si avvale dei funzionari e agenti comunali e dispone le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica, devono poter accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato del responsabile del servizio competente.
4. Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali, la violazione per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso previsto al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a 516,00 euro.

(371) Rubrica così sostituita dall'art. 69, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Vigilanza e sanzioni»

(372) Articolo così sostituito dall'art. 70, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 59. Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurare la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.

A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.

I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti del mandato del Sindaco.».

Art. 60

Controllo partecipativo ⁽³⁷³⁾

1. Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. È, altresì, consentito l'accesso ai registri di cui all'articolo 48.
2. Ogni cittadino, singolarmente o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del D.P.R. 1199/1971 relativo alla legittimità dei titoli abilitativi edilizi che ritenga in

contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può, inoltre, sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.

(373) Il presente articolo, già modificato dall'art. 54, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 71, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 60. Controllo partecipativo. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'art. 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenere copia integrale, previo deposito delle relative spese.

Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo, delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.».

Art. 61

Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni ⁽³⁷⁴⁾.

[Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 48, comunicata ai sensi dell'art. 15, *ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, l'ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli Enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per le erogazioni di contributi o di altre provvidenze, e, nelle zone vincolate ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, anche alla Giunta regionale].

(374) Articolo così modificato dapprima dall'art. 39, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 55, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera f), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 62

Attuazione al divieto di opere ⁽³⁷⁵⁾.

[Effettuata la notifica dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza all'ordine di cessazione delle opere, può disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 61, non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate di solito ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*.

L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 63 e seguenti.

Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia, il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione].

(375) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera f), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 63

Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione ⁽³⁷⁶⁾.

[Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente art. 52 comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lett. b)].

(376) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera f), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 64

Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione ⁽³⁷⁷⁾.

[Le opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data della notifica dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.

L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 61 con le formalità in esso previste.

Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5° e 6° comma, della legge 28 gennaio 1917, n. 10.

Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.

Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con relativi interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.

In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stata notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimissione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.

Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma, del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.

Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 61].

(377) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera f), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 65

Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione.

[Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 40 giorni dalla notifica dell'ordinanza e per la loro conclusione non può essere superiore a 6 mesi. L'ordinanza è notificata al concessionario e ai soggetti, di cui al 2° comma dell'art. 61, con le formalità in esso previste.

Nel caso in cui le opere predette non possano essere rimosse senza pregiudizio delle parti della costruzione conformi al progetto, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore delle parti dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Sono considerati casi di difformità totale quelli in cui le costruzioni superino di oltre un quinto il volume o di un terzo l'altezza prevista nella concessione.

Il Sindaco può altresì procedere alla sanzione prevista dall'articolo precedente nel caso in cui l'immobile abbia avuto un mutamento sostanziale della destinazione d'uso rispetto a quella prevista nella concessione e il concessionario o il proprietario non abbiano ripristinato la destinazione entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza, emessa a norma del primo e secondo comma del presente articolo.

Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione della sanzione di cui ai commi precedenti, nel caso di realizzazione con lievi difformità, purché le opere non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'altezza, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni, per le quali è stata rilasciata la concessione, e purché prima della domanda del certificato di abitabilità sia stata rilasciata la concessione in sanatoria.

Si effettuano, in quanto utilmente applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 61] ⁽³⁷⁸⁾.

(378) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Art. 66

Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione ⁽³⁷⁹⁾.

[In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria di pari valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa].

(379) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera g), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 67

Poteri sostitutivi e relativi oneri ⁽³⁸⁰⁾.

[Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 61 e seguenti, il Presidente della Giunta regionale d'ufficio, gli notifica l'invito di emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente ⁽³⁸¹⁾.

Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale].

(380) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera h), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(381) Comma così modificato dall'art. 19, L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

Art. 68

Annullamento di titoli abilitativi edilizi ⁽³⁸²⁾.

Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme e alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione alle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta regionale ⁽³⁸³⁾.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell'art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile all'intestatario del titolo abilitativo al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni ⁽³⁸⁴⁾.

La Giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento del titolo edilizia ⁽³⁸⁵⁾.

[Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli artt. 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'art. 67] ⁽³⁸⁶⁾.

(382) Rubrica così sostituita dall'art. 72, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Annullamento di concessione e di autorizzazione.».

(383) Comma così sostituito dall'art. 40, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(384) Comma così modificato dall'art. 72, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(385) Comma così modificato dall'art. 72, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(386) Comma abrogato dall'art. 72, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 69

Altre sanzioni amministrative ⁽³⁸⁷⁾.

[Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da L. 200.000 a L. 30.000.000;

b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'art. 48, il pagamento da L. 500.000 a L. 1.000.000.000, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente art. 64;

c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da L. 1.000.000 a L. 50.000.000;

d) per il taglio non autorizzato o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da L. 100.000 a L. 50.000.000 ⁽³⁸⁸⁾;

e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le scariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da L. 100.000 a L. 100.000.000. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere della Giunta regionale, la sanzione può essere elevata fino a L. 2.000.000.000 ⁽³⁸⁹⁾;

f) per la mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente art. 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione il pagamento da L. 10.000 a L. 100.000 ⁽³⁹⁰⁾;

g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'art. 59, il pagamento da L. 100.000 a L. 5.000.000;

h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'art. 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da L. 500.000 a L. 10.000.000.

Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo e il massimo, sono commisurate:

- per la lett. a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;
- per la lett. b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lett. c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;
- per la lett. d) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute
- per la lett. e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;
- per la lett. g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;
- per la lett. h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli ⁽³⁹¹⁾.

La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata ⁽³⁹²⁾.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67 ⁽³⁹³⁾].

(387) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera i), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(388) Lettera così modificata dall'art. 44, comma 2, L.R. 10 febbraio 2009, n. 4.

(389) Lettera e) così modificata dall'art. 20, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

(390) Lettera f) così modificata dall'art. 41, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(391) Comma aggiunto dall'art. 41, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(392) Comma aggiunto dall'art. 41, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(393) Comma aggiunto dall'art. 41, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

Art. 70

Procedimento per le sanzioni amministrative ⁽³⁹⁴⁾.

[Qualora non sia diversamente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'art. 59 e notificato a norma del Codice di Procedura Civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta regionale, con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.

La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10].

(394) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera j), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per la pubblica utilità ⁽³⁹⁵⁾

Art. 71

Delega delle funzioni espropriative ⁽³⁹⁶⁾.

[L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106*, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza, ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.

I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione].

(395) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71, 72 e 73), è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera k), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(396) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71, 72 e 73, ivi compreso quindi il presente articolo, così sostituito dall'art. 56, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61), è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera k), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 72

Funzioni espropriative non delegate ⁽³⁹⁷⁾.

[Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente art. 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea.

Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta regionale].

(397) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71, 72 e 73, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera k), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 73

Poteri sostitutivi ⁽³⁹⁸⁾.

[In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti].

(398) Il titolo VIII, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71, 72 e 73, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera k), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

TITOLO IX

Organi tecnici e consultivi

Art. 74

Individuazione e organizzazione delle funzioni ⁽³⁹⁹⁾.

[Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:

a) verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;

b) verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani Territoriali Operativi e dei Piani di settore;

c) raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;

d) formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;

e) predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;

f) predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;

g) memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;

h) vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;

i) consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;

l) segreteria del Comitato Regionale Urbanistico ⁽⁴⁰⁰⁾, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.

La struttura del Servizio Urbanistico regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge].

(399) Articolo così sostituito dall'art. 57, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi così modificato dall'art. 19, L.R. 10 novembre 1994, n. 45 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera l), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(400) L'art. 12, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 ha sostituito al Comitato Urbanistico Regionale la Commissione Tecnica Urbanistica (vedi art. 76 della presente legge).

Art. 75

Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati, possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.

La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma ⁽⁴⁰¹⁾.

(401) Articolo modificato prima dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1978, n. 4, poi dall'art. 42 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50, e successivamente così sostituito dall'art. 58 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 76

Commissione tecnica urbanistica (C.T.U.) ⁽⁴⁰²⁾.

1. È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.

3. La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:

a) l'Assessore regionale all'urbanistica, che la presiede o suo delegato ⁽⁴⁰³⁾;

b) otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a cinque nominativi;

c) quattro esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla sezione regionale dell'Unione province d'Italia (UPI), dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCCEM), dall'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI) ⁽⁴⁰⁴⁾;

d) otto esperti designati rispettivamente dall'ordine degli architetti, dall'ordine degli ingegneri, dall'ordine regionale dei geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali, dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale centri storici artistici ⁽⁴⁰⁵⁾;

4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della *legge 3 gennaio 1978, n. 1, articolo 9, secondo comma*. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.

5. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.

6. I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.

7. I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti, alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

8. Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di chiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.

9. I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.

10. La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione.

11. Alle spese di funzionamento della commissione tecnica urbanistica si provvede a norma della *legge regionale 7 agosto 1997, n. 48*: Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.) ⁽⁴⁰⁶⁾.

(402) Il presente articolo, già modificato dall'art. 43, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 1, L.R. 17 ottobre 1983, n. 18, poi sostituito dall'art. 59 L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (a sua volta modificato dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8), dall'art. 1, L.R. 31 agosto 1988, n. 41, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 12, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(403) Lettera così modificata dall'art. 73, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(404) Lettera così sostituita dall'art. 73, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «c) tre esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.N.P.P.), dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);».

(405) La presente lettera, già sostituita dall'art. 1, L.R. 27 maggio 1996, n. 30, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 73, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «d) sette esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'ordine regionale dei Geologi, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.».

(406) Comma così sostituito dall'art. 73, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento.»

Art. 77

Compiti della commissione tecnica urbanistica ⁽⁴⁰⁷⁾.

1. La commissione tecnica urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ovvero altri atti regionali sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della commissione tecnica urbanistica;

b) strumenti di cui all'articolo 77-bis.

2. Il parere della commissione tecnica urbanistica sulle materie di cui al comma 1, lettera b) è obbligatorio, non vincolante.

(407) Il presente articolo, già modificato dall'art. 44, L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17; poi sostituito dall'art. 60, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, come modificato dall'art. 1, L.R. 31 agosto 1988, n. 41 e dall'art. 17, L.R. 3 aprile 1989, n. 20, nuovamente sostituito dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, come modificato dall'art. 3, L.R. 29 luglio 1997, n. 41, è stato ulteriormente così sostituito dall'art. 74, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 77. Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica. La Commissione Tecnica Urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della Commissione;

b) Piani Regolatori Generali di ogni Comune formati e adottati ai sensi del titolo III della presente legge;

c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi ventimila abitanti;

d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'articolo 15;

e) strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;

f) strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani regolatori generali intercomunali, per i quali, rispettivamente il Comune o la Comunità montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.

Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lettere b), c) e d) è obbligatorio, non vincolante.»

Art. 77-bis

Compiti della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario riunite in seduta congiunta ⁽⁴⁰⁸⁾ ⁽⁴⁰⁹⁾.

1. La commissione tecnica urbanistica e la commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su ⁽⁴¹⁰⁾:

a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

b) i PTCP e il PTCM;

c) i PTO ⁽⁴¹¹⁾;

d) le varianti ai piani paesistici;

e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette;

f) i piani settoriali aventi valenza territoriale. ⁽⁴¹²⁾.

2. Le riunioni congiunte delle due commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ⁽⁴¹³⁾.

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente di una delle due commissioni ⁽⁴¹⁴⁾.

4. [Le due commissioni sono altresì riunite con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del 4° comma dell'art. 17] ⁽⁴¹⁵⁾.

(408) La presente rubrica, già modificata dall'art. 14, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, è stata poi così sostituita dall'art. 75, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta.».

(409) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 3 aprile 1989, n. 20, poi così modificato come indicato nella nota che precede ed in quelle che seguono.

(410) Alinea così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(411) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 20, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(412) Il presente comma, già modificato dall'art. 18, L.R. 10 novembre 1994, n. 45, è stato poi così sostituito dall'art. 75, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

a) il Piano Territoriale Regionale;

b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;

c) i Progetti Territoriali Operativi;

d) i Piani Paesistici;

e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.».

(413) Comma così modificato dapprima dall'art. 14, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e poi dall'art. 75, comma 3, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(414) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

(415) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, poi abrogato dall'art. 75, comma 4, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 78

Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica ⁽⁴¹⁶⁾.

[La comunicazione al Comune del parere della Commissione Tecnica Urbanistica per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere].

(416) Articolo così sostituito dall'art. 61, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 poi così modificato dall'art. 15, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera m), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 79

Progettazione degli strumenti urbanistici ⁽⁴¹⁷⁾.

1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria,

con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi (418).

2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati (419).

3. Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a) e 2b), e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare, per gli allegati di cui al punto 2b) di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria .

(417) Il presente articolo, già modificato dall'art. 45, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, sostituito dall'art. 62, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono.

(418) Comma così sostituito dall'art. 76, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.».

(419) Comma così sostituito dall'art. 76, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.».

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80

Prima formazione dei Piani Socio-economici e Territoriali.

... (420).

(420) Articolo dapprima modificato dall'art. 46 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, poi abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

Art. 80-bis

Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale.

... (421).

(421) Articolo aggiunto dall'art. 63 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

Art. 81

Procedura per la perimetrazione degli abitati (422).

1. Le perimetrazioni dei centri abitati di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5-bis), possono far parte dei contenuti di varianti almeno strutturali ai sensi dell'articolo 17, comma 4, oppure sono adottate dal comune o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica. In quest'ultimo caso, a seguito dell'adozione, sono inviate alla Regione che può nel termine di sessanta giorni presentare osservazioni alle perimetrazioni adottate, per l'osservanza dell'articolo 12, comma 2, numero 5-bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche. Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica approva la perimetrazione.

(422) Il presente articolo, già modificato dall'art. 64, L.R. 6 novembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 77, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 81. Perimetrazione degli abitati. Ai fini della presente legge, le perimetrazioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione, che su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.

La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, adottate dal Comune, sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta regionale resa immediatamente esecutiva.

Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.

Con il provvedimento di approvazione la Giunta regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.».

Art. 82

Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale.

... (423)

(423) Articolo dapprima modificato dall'art. 65 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, poi abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 novembre 1994, n. 45.

Art. 83

Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III (424).

[I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo articolo 85.

I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.

I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'articolo 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'articolo 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.

Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre].

(424) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 4, e dall'art. 47, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, come modificato dall'art. 66, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 16, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera n), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 84

Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione ⁽⁴²⁵⁾ ⁽⁴²⁶⁾.

[Il primo programma di attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni ⁽⁴²⁷⁾:

a) le capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative per il periodo di validità del programma ⁽⁴²⁸⁾;

b) nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge ⁽⁴²⁹⁾;

c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;

d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piani degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di piani particolareggiati vigenti, nel programma di attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste ⁽⁴³⁰⁾;

e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'art. 82, 2° comma, punto 3), in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a), è ammessa l'inclusione nel programma di attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente, comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione ⁽⁴³¹⁾.

Eventuali scostamenti dai parametri limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del programma].

(425) Rubrica così sostituita dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17.

(426) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera o), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(427) Alinea così modificato dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, e dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8.

(428) Lettera così modificata dall'art. 67, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(429) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 4.

(430) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17.

(431) Lettera così modificata dall'art. 48, L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

Art. 85

Disciplina transitoria dell'attività costruttiva ⁽⁴³²⁾.

[Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:

a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato di luoghi;

b) nell'ambito del perimetro degli abitati, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;

c) fuori dal perimetro degli abitati:

c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt 12 e 13 della *legge 9 maggio 1975, n. 153*, ed all'*art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352*;

c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto ⁽⁴³³⁾;

c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;

c5) gli interventi di cui alle lett. a), b), c), del 3° comma dell'art. 13 nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.

Le limitazioni di cui al 1° comma non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare i fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;

b) all'interno dei piani dell'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della *legge 18 aprile 1962, n. 167*, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'*art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e successive modificazioni e integrazioni.

Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonché alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91-quinquies, primo comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato ⁽⁴³⁴⁾.

In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione].

(432) Il presente articolo, già modificato dall'art. 49, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1982, n. 17 e dall'art. 68 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 1984, n. 62, come modificato dall'art. 17, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera n), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(433) Lettera così modificata dall'art. 20, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

(434) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

Art. 86

Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti ⁽⁴³⁵⁾ ⁽⁴³⁶⁾.

[I piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai programmi di attuazione di cui agli artt. 34 e seguenti.

Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della *legge 6 agosto 1967, n. 765*, e conformi a essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei programmi di attuazione comunali.

Nei Comuni obbligati alla formazione dei programmi di attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le quali esista l'impegno della realizzazione.

Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*, possono formare ed adottare piani particolareggiati relativi ad aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53 ⁽⁴³⁷⁾].

(435) Rubrica così sostituita dall'art. 18, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70.

(436) Articolo così modificato dapprima dall'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 4, poi dall'art. 86, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e dall'art. 18, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera n), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(437) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 gennaio 1978, n. 4.

Art. 87

Regolamenti edilizi regionali per l'edificazione ⁽⁴³⁸⁾.

[Il regolamento edilizio detta le norme che disciplinano l'attività edilizia in conformità della presente legge e definisce la composizione ed il funzionamento della Commissione, che esprime pareri obbligatori sulle domande di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Ogni Comune deve adottare il regolamento edilizio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento edilizio è trasmesso alla Regione, che lo approva, con deliberazione della Giunta, entro 120 giorni dal ricevimento, apportando eventuali modifiche per adeguarlo alle norme di legge ed agli orientamenti regionali, di cui agli ultimi due commi del presente articolo ⁽⁴³⁹⁾.

Decorso il termine di cui al 2° comma, senza che i Comuni abbiano provveduto, la Giunta Regionale con proprio provvedimento sostitutivo, delibera il regolamento edilizio.

I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti ⁽⁴⁴⁰⁾.

I Comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della Commissione Igienico Edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del Consiglio Comunale diventa esecutiva a norma dell'art. 3 della *legge 9 giugno 1947, n. 530*, e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁴⁴¹⁾.

La Giunta regionale, sentiti il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato Urbanistico Regionale ⁽⁴⁴²⁾, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione

residenziale, commerciale, industriale, artigianale e agricola anche al fine del contenimento dei costi insediativi e dei costi di costruzione, mediante l'adozione di opportuni tipi di impianto urbanistici, di tipologie e componenti edilizi ⁽⁴⁴³⁾.

Con i suddetti criteri ed indirizzi sono altresì definite le provvidenze progettuali ed esecutive da assumere per il raggiungimento di più elevati requisiti di qualità dell'ambiente edificato e non, con particolare riferimento all'arredo urbano e del paesaggio, nonché al fine del superamento diffuso delle barriere architettoniche ⁽⁴⁴⁴⁾].

(438) Titolo così modificato dall'art. 50 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50. L'intero articolo è stato poi abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

(439) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 1985, n. 8.

(440) Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(441) Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50.

(442) L'art. 12 della L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 ha sostituito al Comitato Urbanistico Regionale la Commissione Tecnica Urbanistica (vedi art. 76 della presente legge).

(443) Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50 e così modificato dall'art. 70 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

(444) Comma aggiunto dall'art. 70 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 88

Impianti produttivi ubicati in zone improprie ⁽⁴⁴⁵⁾.

[Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola, di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionali, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq ed a 500 mq nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedevano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.

Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa.

Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale ⁽⁴⁴⁶⁾.

Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di Piano Regolatore Generale ai sensi della presente legge].

(445) Articolo così modificato dall'art. 51, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera o), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(446) I Comitati comprensoriali non sono più operanti a seguito dell'abrogazione, operata dall'art. 17 della L.R. 16 marzo 1989, n. 16, della L.R. 4 giugno 1975, n. 41, istitutiva dei Comprensori.

Art. 89

Norme transitorie per l'approvazione dei Piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali.

... ⁽⁴⁴⁷⁾.

(447) Articolo modificato prima dall'art. 52 della L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi dall'art. 71 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.R. 18 giugno 1992, n. 28.

Art. 90

Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁴⁸⁾.

[I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.

I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.

In caso di inosservanza dei termini stabiliti al presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 15].

(448) Articolo così modificato dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, poi abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera p), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 91

Approvazione degli statuti dei Consorzi ⁽⁴⁴⁹⁾.

[Gli statuti dei Consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽⁴⁵⁰⁾.

(449) Articolo abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera q), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(450) L'art. 25, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponeva che gli statuti dei Consorzi di Comuni dovessero essere approvati dai rispettivi consigli comunali.

Art. 91-bis

Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ^{(451) (452)}.

1. È istituita la commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40, 41-bis e 77-bis della presente legge e all'*articolo 6 della L.R. n. 18/1996*, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla *L.R. 32/2008*, i pareri di cui all'articolo 49, comma 7, della presente legge ⁽⁴⁵³⁾.

2. La commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta ⁽⁴⁵⁴⁾.

3. La commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è composta da ⁽⁴⁵⁵⁾:

- a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
- c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
- d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;

g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato.

4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

6. Le riunioni della commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ⁽⁴⁵⁶⁾.

7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della L.R. n. 48/1997.

8. Le modalità di funzionamento della commissione per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario sono previste da apposito regolamento della Giunta regionale ⁽⁴⁵⁷⁾.

(451) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 agosto 2013, n. 17. Il testo originario era così formulato: «Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici».

(452) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 53, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi sostituito dall'art. 72, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, come modificato dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8; nuovamente sostituito dall'art. 8, L.R. 3 aprile 1989, n. 20, come modificato dagli articoli 7 e 8, L.R. 1° dicembre 2008, n. 32, è stato ulteriormente così sostituito dall'art. 78, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede e in quelle che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 91-bis. Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. È istituita la commissione regionale per i beni culturali e ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli artt. 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte o suo delegato;

g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico, artistico ed ambientale.

Ad essa può essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.

La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio regionale ed è composta da:

- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio regionale designa il Presidente.

Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4° 5°, 6° e 7° comma.

Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.

Le modalità di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.».

(453) Comma prima modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi dall'art. 43, comma 21, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

(454) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(455) Alinea così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(456) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17.

(457) Comma prima modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 agosto 2013, n. 17 e poi dall'art. 43, comma 22, L.R. 11 marzo 2015, n. 3.

Art. 91-ter

Proroga dei termini ⁽⁴⁵⁸⁾.

[Trascorsi i termini previsti dall'art. 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi].

(458) Articolo aggiunto dall'art. 53, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera r), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 91-quater

Tutela dello stato attivo del suolo coltivato ⁽⁴⁵⁹⁾.

Al fine di preservare o ricostruire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:

a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;

b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.

A tali effetti il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative ⁽⁴⁶⁰⁾.

(459) Articolo aggiunto dall'art. 53, L.R. 20 maggio 1980, n. 50, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(460) Comma così modificato dall'art. 79, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

Art. 91-quinquies

Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio ⁽⁴⁶¹⁾.

[In conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e nei suoi limiti temporali ivi prescritti ⁽⁴⁶²⁾, sono rilasciate, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:

a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, 3° comma, lett. b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lett. d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;

b) interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti di territorio parzialmente edificato, di cui all'art. 2, lett. b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo B negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato D.M.; interventi residenziali di completamento, di cui all'art. 13, 3° comma, lett. f), della presente legge, definitivi normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regionali Generali approvati ai sensi del titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto D.M. e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'art. 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo B, se individuati nella variante, o qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi dell'art. 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica; idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;

c) interventi da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

In conformità con il 3° comma dell'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e nei limiti temporali ivi prescritti ⁽⁴⁶³⁾, i contenuti dell'art. 34 della presente legge, del 1° comma, n. 3), del 2° comma, lett. a), e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al 3° comma, non sono obbligatori].

(461) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1982, n. 17, poi così modificato dall'art. 73, L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e dall'art. 1, L.R. 31 gennaio 1985, n. 8 e infine abrogato dall'art. 90, comma 1, lettera s), L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(462) I limiti temporali sono stati aboliti dall'art. 7 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

(463) I limiti temporali sono stati aboliti dall'art. 7 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

Art. 91-sexies

Obbligo di rilascio del certificato urbanistico.

[Per i Comuni che non hanno popolazione superiore a 30.000 abitanti le disposizioni di cui all'art. 48-bis si applicano dal 1° gennaio 1986] ⁽⁴⁶⁴⁾.

(464) Articolo aggiunto dall'art. 74 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 e poi abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Art. 91-septies

Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni.

... (465)

(465) Articolo aggiunto dall'art. 75 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 61, poi modificato dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 1985, n. 8, dall'articolo unico della L.R. 27 febbraio 1986, n. 11, dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1987, n. 57, e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 6.

Art. 91-octies

Eliminazione delle barriere architettoniche ⁽⁴⁶⁶⁾.

1. L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.
2. La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia ⁽⁴⁶⁷⁾.
3. I comuni, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli edilizi o nell'istruttoria dei titoli edilizi non sottoposti a rilascio, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive ⁽⁴⁶⁸⁾.

(466) Articolo aggiunto dall'art. 19, L.R. 27 dicembre 1991, n. 70, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(467) Comma così modificato dall'art. 80, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(468) Comma così sostituito dall'art. 80, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3. Il testo originario era così formulato: « I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.».

Art. 92

Disposizioni finali.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.
2. Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.
- 2-bis. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti di cui alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti su supporto informatizzato ⁽⁴⁶⁹⁾.
- 2-ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nei comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica in cui, ai sensi di legge, non è prevista e costituita la giunta, gli atti a questa attribuiti nei procedimenti di pianificazione urbanistica sono assunti dal consiglio ⁽⁴⁷⁰⁾.

La legge entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

(469) Comma aggiunto dall'art. 81, comma 1, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

(470) Comma aggiunto dall'art. 81, comma 2, L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

